

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 dicembre 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2000, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) ..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2000, n. 26.

Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale ..... Pag. 2

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2000, n. 8.

Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'allevamento bufalino nella Regione Lazio ..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2000, n. 9.

Modifica alla legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44 . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2000, n. 10.

Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia ..... Pag. 18

#### REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2000, n. 33.

Interventi finanziari per il commercio ..... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2000, n. 34.

Istituzione a Bruxelles dell'ufficio di collegamento della Regione Molise con le istituzioni dell'Unione europea . Pag. 25

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2000, n. 35.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 ottobre 1999, n. 35, ad oggetto: «Prestazioni aggiuntive in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi e dei trapiantati» ..... Pag. 26

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2000, n. 36.

Modifica alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 ad oggetto. «Disciplina regionale del commercio, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59» .. Pag. 27

#### REGIONE BASILICATA

EGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 50.

Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 9 settembre 1998 ..... Pag. 27

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 51.

Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata Pag. 30

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2000, n. 25.

**Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 27 marzo 2000)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 5/1995*

1. Il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) come modificato dall'art. 15 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88, è sostituito dal seguente:

«1. I comuni, entro dieci anni dall'approvazione dello strumento urbanistico generale, avvenuta ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni, o dell'art. 40 della presente legge, sono tenuti ad avviare il procedimento per l'approvazione del piano strutturale e ad adottarlo entro due anni dall'avvio. I comuni, che alla data d'entrata in vigore della presente legge risultino dotati di strumento urbanistico generale approvato prima del 1° gennaio 1989, sono tenuti ad adottare il piano strutturale entro il 31 dicembre 2000».

2. Il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 5/1995, è sostituito dal seguente:

«2. Decorsi i termini di cui al primo comma e fino alla data della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'atto d'adozione del piano strutturale, la concessione ad edificare è rilasciata esclusivamente nei casi di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b), c), d) alla legge 5 agosto 1978, n. 457, nei casi di cui all'art. 6, comma 3, lettere b) e c) della legge 25 marzo 1982, n. 94, e per gli interventi previsti dai programmi pluriennali d'attuazione già approvati».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 5/1995, è inserito il seguente:

«2-bis. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano altresì alla data dell'eventuale decadenza delle salvaguardie del piano strutturale e fino alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'atto d'adozione del regolamento urbanistico».

## Art. 2.

*Integrazione dell'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 5/1995*

1. Al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 5/1995, come modificato dall'art. 7 dalla legge regionale 30 luglio 1997, n. 57, dopo le parole: «vigenti alla data suddetta» sono inserite le seguenti: «; il parere della sezione urbanistica e beni ambientali della commissione regionale - tecnico amministrativa è richiesto in sede di approvazione regionale degli stessi, ma non in sede d'approvazione regionale conseguente alle controdeduzioni del comune».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 marzo 2000

MARCUCCI

(Incaricata con D.P.G.R. n. 221/15 giugno 1995)

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 febbraio 2000 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 15 marzo 2000.*

00R0591

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2000, n. 26.

**Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 27 marzo 2000)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.

 *Oggetto*

1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in materia di personale e organizzazione, in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione regionale è disciplinato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Agli effetti della presente legge con le parole «decreto legislativo» si intende richiamato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 2.

 *Finalità*

1. La presente legge si propone di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa regionale, nel quadro dei principi di imparzialità, di trasparenza e di economicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la struttura operativa regionale si ispira a criteri di programmazione, di flessibilità, di controllo dei risultati, nonché agli altri criteri di organizzazione di cui al decreto legislativo, con particolare riferimento a:

- a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
- b) collegamento dell'attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e di interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
- c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e l'attuazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni;
- d) armonizzazione degli orari di servizio in relazione alle esigenze dell'utenza;
- e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane;
- g) formazione e aggiornamento del personale, ivi compreso quello appartenente alla qualifica dirigenziale, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

3. La Regione Toscana applica il principio della separazione delle competenze e delle responsabilità degli organi istituzionali da quelle dei dirigenti.

## TITOLO I SEPARAZIONE FRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

### Capo I PRINCIPI

#### Art. 3.

##### *Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza*

1. Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato che lo statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica sono ripartite tra gli stessi e i dirigenti regionali.

2. Gli organi di direzione politica esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verificano, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti d'indirizzo interpretativo applicativo;

b) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

c) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

d) la definizione delle priorità, dei piani, e delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

e) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture di cui all'art. 15, comma 2 ed all'art. 19.

3. La giunta regionale, in riferimento ad individuati procedimenti, può provvedere con deliberazione a specificare, dettagliandole, le competenze della giunta stessa e della dirigenza.

4. La giunta regionale, oltre alle direttive generali, può impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, fatto salvo il principio di autonomia del consiglio regionale.

5. Ai fini dell'organizzazione del consiglio regionale, le facoltà di cui ai commi 3 e 4, sono esercitate dall'ufficio di presidenza del consiglio.

6. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

#### Art. 4.

##### *Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica*

1. La giunta regionale può avvalersi, per le attività e le funzioni di propria competenza, della collaborazione a titolo consultivo di speciali comitati o nuclei di valutazione da essa costituiti e composti da dirigenti del centro direzionale ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione, scelti fra i docenti universitari, i professionisti iscritti negli appositi albi, i dirigenti pubblici e privati.

2. Gli organismi di cui al comma 1, operano su impulso del presidente della giunta, in collegamento con il dipartimento della presidenza della giunta di cui alla tabella A, allegata alla presente legge.

3. Il presidente e ciascun componente la giunta dispongono di un proprio ufficio con funzioni di diretto supporto, nonché per le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne. Il rapporto con la struttura operativa, cui compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa della Regione, è realizzato tramite i coordinatori di cui all'art. 25. Il personale preposto agli uffici di cui al presente comma è disciplinato dal capo II

4. Il presidente, gli altri componenti l'ufficio di presidenza del consiglio regionale e ciascun gruppo consiliare dispongono di propri uffici per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Il personale assegnato a tali uffici è disciplinato rispettivamente dal capo II e dal capo III.

5. Per ogni legislatura regionale il consiglio, entro centoventi giorni dall'insediamento, stabilisce con propria deliberazione il numero dei dipendenti regionali, articolato per categoria, che può essere assegnato agli uffici di cui ai commi 3 e 4. In assenza del provvedimento, si applicano le corrispondenti disposizioni vigenti nella precedente legislatura.

### Capo II

#### STRUTTURE SPECIALI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

#### Art. 5

*Strutture speciali di supporto del presidente e dei componenti la giunta e del presidente e degli altri componenti l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.*

1. Il presidente della giunta regionale dispone di un proprio ufficio di gabinetto e ciascun componente la giunta di un proprio ufficio di segreteria, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma 3.

2. Il presidente del consiglio regionale dispone di un proprio ufficio di gabinetto e gli altri componenti l'ufficio di presidenza del consiglio dispongono di un proprio ufficio di segreteria, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma 3.

#### Art. 6.

##### *Il responsabile delle strutture speciali di supporto*

1. A ciascuna delle strutture speciali di supporto del presidente e dei componenti la giunta è preposto un responsabile, il cui incarico è deliberato dalla giunta regionale su proposta nominativa dell'amministratore interessato, con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore stesso. Il contratto è rinnovabile e revocabile con le stesse forme e si risolve di diritto con la cessazione dall'incarico dell'amministratore proponente.

2. A ciascuna delle strutture speciali di supporto del presidente e degli altri componenti l'ufficio di presidenza del consiglio regionale è preposto un responsabile, il cui incarico è deliberato dalla giunta regionale, su proposta nominativa dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. I responsabili delle strutture speciali di supporto possono essere scelti:

a) tra i dirigenti e i funzionari direttivi regionali;

b) tra i dirigenti e i funzionari direttivi di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche;

c) tra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, che abbiano inoltre maturato un'esperienza almeno triennale in qualifica dirigenziale o almeno quinquennale in qualifica di quadro o equivalente, oppure che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, oppure che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.

4. Nella dotazione organica complessiva delle strutture regionali è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti di ruolo preposti alle strutture speciali di supporto di cui all'art. 5.

#### Art. 7.

##### *Rapporto di lavoro*

1. Per il responsabile delle strutture speciali di supporto che sia scelto tra i dirigenti e i funzionari direttivi regionali, di cui all'art. 6, comma 3, lettera a), la sottoscrizione del contratto a tempo determi-

nafo di cui all'art. 6, comma 1, comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; è utile, altresì ai fini dell'anzianità di servizio nella posizione di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

2. Per il responsabile delle strutture speciali di supporto che sia scelto tra i dirigenti e i funzionari direttivi di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.

3. Gli incarichi attribuiti ai sensi dell'art. 6, non costituiscono titoli valutabili nelle selezioni bandite dalla Regione Toscana.

4. I responsabili delle strutture speciali di supporto, per tutta la durata dell'incarico e per i due anni successivi, non possono essere titolari di nomine o designazioni della Regione.

5. Il trattamento economico dei responsabili delle strutture speciali di supporto del presidente e di ciascun componente la giunta è determinato dalla giunta regionale, in modo uniforme. Tale trattamento non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di area o di servizio per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del presidente della giunta, ed a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di unità operativa complessa per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente la giunta,

6. Il trattamento economico dei responsabili delle strutture speciali di supporto del presidente e degli altri componenti l'ufficio di presidenza del consiglio è determinato dalla giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza, in modo uniforme. Tale trattamento non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di area o di servizio, per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del presidente del consiglio, ed a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di unità operativa complessa, per i responsabili degli uffici di segreteria degli altri componenti l'ufficio di presidenza del consiglio.

7. Ai responsabili delle strutture speciali di supporto del presidente e di ciascun componente la giunta regionale può essere corrisposta, in attesa di apposita definizione contrattuale, mediante provvedimento della giunta, una specifica indennità in sostituzione della retribuzione di risultato, non superiore a quanto attribuito a tale titolo dall'amministrazione ai dirigenti ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

8. Ai responsabili delle strutture speciali di supporto del presidente e degli altri componenti l'ufficio di presidenza del consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui al comma 7. Il provvedimento della giunta regionale è adottato su richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio e d'intesa col medesimo.

9. Al personale dipendente assegnato alle strutture speciali di supporto del presidente e di ciascun componente la giunta regionale non appartenente alla qualifica dirigenziale, ad esclusione del responsabile, può essere corrisposta mensilmente, in attesa di apposita definizione contrattuale, mediante provvedimento della giunta, una specifica indennità a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio, che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

10. Al personale dipendente assegnato alle strutture speciali di supporto del presidente e degli altri componenti l'ufficio di presidenza del consiglio regionale non appartenente alla qualifica dirigenziale, ad esclusione del responsabile, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Il provvedimento della giunta regionale è adottato su richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio e d'intesa col medesimo.

## Art. 8.

### *Prestazioni esterne*

1. La giunta regionale, nell'ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione, finalizzata al finanziamento di consulenze o prestazioni libero-professionali, delibera i relativi incarichi, su proposta nominativa degli amministratori interessati, in relazione alle funzioni ad essi attribuite.

2. La giunta disciplina altresì, con propria deliberazione, i criteri generali ed i requisiti per il conferimento dei suddetti incarichi e per la determinazione dei compensi.

## Art. 9.

### *Disposizione di bilancio*

1. Le spese relative alle posizioni di cui all'art. 6, comma 1, ed alle prestazioni esterne di cui all'art. 4, comma 1 e all'art. 8 sono iscritte in appositi capitoli del bilancio regionale.

## Capo III

### PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI

## Art. 10.

### *Strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari*

1. Ogni gruppo consiliare, costituito ai sensi del regolamento interno del consiglio, dispone per il proprio funzionamento di una struttura speciale di segreteria la cui dotazione organica è stabilita dal consiglio regionale ad inizio di ogni legislatura, con propria deliberazione, su proposta dell'ufficio di presidenza.

2. La dotazione organica determina il numero e le categorie del personale da assegnare.

## Art. 11.

### *Assegnazione del personale*

1. Il personale di cui all'art. 10, può essere scelto:

a) tra il personale inquadrato nel ruolo regionale;

b) tra i dipendenti di ruolo dello Stato, degli enti locali o di altri enti pubblici mediante comando alla Regione Toscana.

2. Il personale di cui al comma 1, lettera a), è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, tra il personale in servizio al consiglio regionale, con deliberazione dell'ufficio di presidenza, tenuto conto delle esigenze di servizio degli uffici consiliari.

3. Qualora la richiesta si riferisca a personale in servizio presso altri uffici regionali, il provvedimento di trasferimento è deliberato d'intesa con la giunta regionale.

4. La giunta regionale provvede altresì, a seguito di richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale di cui al comma 1, lettera b).

5. Per l'assegnazione ai gruppi deve essere preventivamente acquisito, dal presidente del gruppo proponente, l'assenso scritto del dipendente.

## Art. 12.

### *Rapporto di lavoro*

1. I dipendenti regionali assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico e sono posti alle dirette dipendenze funzionali dei presidenti dei gruppi consiliari.

2. Alla cessazione dell'incarico i dipendenti regionali assegnati ai gruppi sono ricollocati nella struttura organizzativa di provenienza, compatibilmente con le esigenze di servizio.

3. L'orario di servizio del personale dei gruppi consiliari, le modalità per l'effettuazione di trasferte e delle missioni sono disciplinati dai rispettivi presidenti di gruppo, nel rispetto della normativa vigente per il personale regionale.

4. Al personale assegnato ai gruppi consiliari può essere corrisposta mensilmente, in attesa di un'apposita definizione contrattuale, mediante provvedimento della giunta regionale, sentito l'ufficio di presidenza del consiglio, una specifica indennità a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio, che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

#### Art. 13.

##### *Incarichi a tempo determinato*

1. Nel caso di impossibilità di esperire fruttuosamente le procedure per il reperimento del personale di cui all'art. 11, su richiesta del presidente di ciascun gruppo consiliare, la giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, assume, mediante incarico a tempo determinato, pieno o parziale, estranei all'amministrazione regionale:

a) per i gruppi composti fino a tre consiglieri, in numero non superiore a due unità tra quelle previste dalla dotazione organica del gruppo;

b) per i gruppi composti da quattro consiglieri, in numero non superiore a tre unità tra quelle previste dalla dotazione organica del gruppo;

c) per i gruppi composti da cinque fino a dodici consiglieri, in numero non superiore a quattro unità tra quelle previste dalla dotazione organica del gruppo;

d) per i gruppi composti da tredici o più consiglieri, in numero non superiore a sei unità tra quelle previste dalla dotazione organica del gruppo.

2. Detta assunzione ha termine con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura nella quale era stata deliberata ed è revocata in caso di scioglimento del gruppo. Può comunque essere revocata in qualunque momento su proposta del presidente del gruppo, con un preavviso di sessanta giorni. In tale fattispecie il dipendente cessa immediatamente il proprio servizio presso il gruppo a decorrere dalla data di licenziamento, ma allo stesso viene corrisposta la retribuzione relativa al preavviso di sessanta giorni, il relativo rateo di tredicesima, nonché il corrispettivo economico delle ferie eventualmente maturate nello stesso periodo.

3. Ferma restando la durata a termine del rapporto, il trattamento economico, normativo e disciplinare degli incaricati è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale di ruolo, in quanto applicabili.

4. L'assunzione a tempo determinato non precostituisce in alcun caso titolo o riconoscimento di diritti per l'inquadramento nel ruolo regionale.

5. È vietata, da parte dei gruppi consiliari, qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche a termine.

#### Art. 14.

##### *Il responsabile della segreteria*

1. Al responsabile della segreteria di ciascun gruppo consiliare spetta il trattamento economico previsto per il funzionario inquadrato in un profilo professionale appartenente alla categoria D, posizione economica D3.

2. Qualora il responsabile venga scelto tra il personale dipendente inquadrato in categoria o posizione economica inferiore, detto incarico è attribuito con contratto di diritto privato a tempo determinato, su proposta dell'ufficio di presidenza, previa indicazione dei gruppi consiliari. La sottoscrizione di tale contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; è utile, altresì, ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

3. Agli incarichi di cui al presente articolo non si applicano i limiti di assunzione previsti dall'art. 13, comma 1.

4. Al responsabile della segreteria di ciascun gruppo consiliare si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 3 e 4.

### TITOLO III

## ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA E DELLA STRUTTURA OPERATIVA REGIONALE

#### Capo I

##### LA STRUTTURA OPERATIVA

#### Art. 15.

##### *Le strutture di massima dimensione*

1. La struttura operativa della Regione è articolata secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 2, lettera a).

2. Le strutture di massima dimensione sono:

a) il dipartimento del consiglio regionale, istituito per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio stesso;

b) i dipartimenti della giunta regionale, distinti in dipartimenti di settore, per l'esercizio delle competenze regionali nell'ambito delle rispettive materie, e dipartimenti funzionali, per l'esercizio secondo criteri di organicità di prevalenti funzioni strumentali e di supporto a favore dell'intera amministrazione regionale.

c) l'Avvocatura, per l'esercizio delle funzioni di patrocinio giudiziale della Regione.

3. I dipartimenti della giunta regionale e l'Avvocatura formano il centro direzionale.

4. Le strutture di cui al presente articolo sono elencate nella tabella A, allegata alla presente legge. Le successive modificazioni ed integrazioni sono disposte, con deliberazione, nel rispetto dei criteri e dei vincoli previsti dalle altre norme della presente legge, dal consiglio regionale su proposta formulata, per gli ambiti di rispettiva competenza, dall'ufficio di presidenza e dalla giunta.

5. La giunta regionale e, per il consiglio, l'ufficio di presidenza, provvedono rispettivamente con proprie deliberazioni a costituire le altre strutture di livello dirigenziale di cui all'art. 16 ed a specificarne le attribuzioni nel rispetto della declaratoria della deliberazione consiliare di cui al comma 4.

#### Art. 16.

##### *Le strutture di livello dirigenziale*

1. Le strutture a responsabilità dirigenziale, costituite all'interno delle strutture di cui all'art. 15, sono le aree, i servizi e le unità operative complesse.

2. Le aree e i servizi sono le strutture di grado più elevato dopo quelle di massima dimensione.

3. Le aree sono costituite per lo svolgimento, in rapporto ad un ampio comparto amministrativo, di prevalenti attività di:

a) programmazione, indirizzo e controllo;

b) elaborazione tecnica;

c) studio, ricerca e consulenza;

d) ispezione amministrativa.

4. I servizi sono costituiti per lo svolgimento di prevalenti attività di gestione amministrativa riferite ad un complesso omogeneo di competenze regionali.

5. Le unità operative complesse sono costituite, all'interno delle aree o dei servizi di cui ai commi 3 e 4, o anche, per particolari esigenze, all'esterno di tali strutture, per lo svolgimento di parti omogenee di un complesso di competenze ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di funzioni.

6. Strutture equiparate alle aree od alle unità operative complesse possono essere costituite anche per la realizzazione di programmi o progetti determinati, previsti dai programmi di lavoro del dipartimento. Esse assumono la denominazione, secondo i casi, di area di programma o di progetto ovvero di unità di programma o di progetto.

7. Le strutture di cui al comma 6, sono costituite, in relazione ai contenuti del programma o del progetto da realizzare, per un tempo determinato. I relativi incarichi di direzione sono attribuiti per la corrispondente durata, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 32.

8. Nei dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali per lo svolgimento in modo organico e continuativo di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studio, ricerca di livello dirigenziale. Tali posizioni individuali sono equiparate alle aree o alle unità operative complesse, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

9. Posizioni individuali equiparate alle aree o alle unità operative complesse, secondo i criteri di cui al comma 8, possono essere costituite anche nell'Avvocatura, per l'esercizio di corrispondenti attività tecnico-professionali.

#### Art. 17.

##### *Ulteriori articolazioni organizzative*

1. All'interno delle strutture a responsabilità dirigenziale possono essere costituite ulteriori articolazioni organizzative, determinate con atti amministrativi, in conformità alle disposizioni contrattuali.

2. Le articolazioni organizzative di cui al comma 1 hanno competenze più delimitate rispetto alle strutture di cui all'art. 16 e sono affidate alla responsabilità di dipendenti inquadrati nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale.

3. Possono essere costituite anche posizioni individuali equiparate alle articolazioni organizzative di cui al comma 1, con compiti di corrispondente complessità inerenti lo svolgimento in modo organico e continuativo di funzioni della tipologia di cui all'art. 16, comma 8.

4. Possono essere altresì costituite articolazioni organizzative addette ad attività di rilevanza meramente interna alle strutture nelle quali sono ricomprese.

#### Art. 18.

##### *Le strutture interdipartimentali*

1. Le aree di cui all'art. 16, comma 3, possono essere costituite anche a livello interdipartimentale, per la elaborazione di programmi obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo o di progetti specifici di particolare rilevanza individuati dalla giunta regionale o, per quanto di competenza, dall'ufficio di presidenza del consiglio.

2. A livello interdipartimentale possono inoltre essere costituiti, per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni, gruppi di lavoro equiparati, con espressa attestazione nell'atto di costituzione, alle aree o alle unità operative complesse, a seconda della rilevanza dello studio o elaborato da produrre.

3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2, cessano alla scadenza dei termini predeterminati con l'atto di costituzione e comunque con l'adempimento dei compiti affidati.

4. Strutture di livello dirigenziale a carattere interdipartimentale possono essere costituite a tempo indeterminato, per l'esercizio di compiti istituzionali richiedenti la collaborazione di più dipartimenti.

5. Le deliberazioni che costituiscono le strutture interdipartimentali di cui al presente articolo individuano il dipartimento di riferimento operativo in base alla prevalenza delle attribuzioni e dei compiti.

#### Art. 19.

##### *Le strutture extradipartimentali*

1. Per l'esercizio di particolari compiti non ricompresi nelle attribuzioni di alcuna delle strutture di massima dimensione, la giunta regionale può costituire nell'ambito del centro direzionale, all'esterno delle stesse, strutture di livello dirigenziale equiparate a quelle di cui all'art. 16, stabilendone contestualmente il dipartimento o l'organo di riferimento operativo.

#### Art. 20.

##### *Gli uffici del genio civile*

1. Della struttura operativa della Regione fanno parte anche gli uffici del genio civile, che sono equiparati ai servizi di cui all'art. 16, comma 4.

2. Il dipartimento competente in materia di politiche territoriali e ambientali costituisce il riferimento operativo per le attività degli uffici di cui al comma 1.

#### Art. 21.

##### *Assegnazioni del personale alle strutture*

1. Ciascun dipendente regionale è assegnato dal dirigente competente in materia di reclutamento del personale, su richiesta e d'intesa con il coordinatore del dipartimento del consiglio regionale per quanto riguarda il personale del consiglio, ad una delle strutture di massima dimensione di cui all'art. 15, o ad una delle strutture extradipartimentali di cui all'art. 19, o ad uno degli uffici del genio civile di cui all'art. 20, o ad uno degli enti o aziende regionali.

2. All'interno della struttura di assegnazione ciascun dipendente, nei limiti della propria qualifica o categoria, può far parte, nonché assumere la responsabilità, di una o più strutture o articolazioni organizzative di cui agli articoli 16 e 17.

3. Può inoltre far parte contemporaneamente, nonché assumere la responsabilità, delle strutture di livello interdipartimentale di cui all'art. 18.

#### Capo II

##### I DIRIGENTI REGIONALI

#### Art. 22.

##### *Funzioni dei dirigenti regionali*

1. I dirigenti regionali sono tenuti:

a) a dare attuazione agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali fissate dagli organi di direzione politica;

b) a collaborare sul piano professionale con gli organi stessi, formulando proposte per gli atti di competenza di questi e curando i relativi elaborati;

c) a collaborare con i coordinatori sia singolarmente, sia riuniti in staff.

2. I dirigenti rispondono inoltre della gestione amministrativa e dei relativi risultati, per quanto non riservato dalla presente legge alla competenza degli organi di direzione politica.

3. Ai fini e nei limiti di cui ai commi 1 e 2, i dirigenti svolgono compiti inerenti uno o più tipi delle seguenti funzioni ed attività:

a) direzione, organizzazione e gestione della struttura operativa e predisposizione dei programmi di lavoro delle strutture cui sono preposti;

b) svolgimento di attività di elaborazione, di consulenza, studio, ricerca; svolgimento di attività di natura tecnico-professionale; esercizio di funzioni ispettive e di controllo;

c) gestione finanziaria ed amministrativa, con diretta emanazione degli atti amministrativi e di diritto privato per conto dell'amministrazione regionale e con assunzione dei relativi autonomi poteri di spesa.

4. Ai dirigenti spetta anche la contrattazione con le organizzazioni sindacali del personale, per quanto di loro competenza ed in conformità con le disposizioni del decreto legislativo, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei protocolli generali di relazioni sindacali.

5. Non rientrano tra le funzioni dei dirigenti, salvo quelle espressamente attribuite dalle singole leggi regionali:

a) l'emanazione degli atti di controllo sugli enti dipendenti e su altri enti ed organismi esterni alla Regione;

b) l'emanazione degli atti straordinari e di urgenza previsti dalle vigenti disposizioni;

c) le deliberazioni del consiglio regionale;

d) l'emanazione degli atti concernenti inchieste e indagini;

e) l'emanazione degli atti di nomina di competenza regionale in seno ad enti ed organismi esterni;

f) l'emanazione degli altri atti attribuiti agli organi di direzione politica dalla presente legge;

g) la rappresentanza generale e la rappresentanza in giudizio della Regione, salvo quanto previsto dall'art. 25; comma 2, lettera g);

h) gli atti generali originati da rapporti intercorsi nell'ambito dei poteri di rappresentanza dell'ente con soggetti pubblici e privati, organizzazioni di categoria, sindacati, nonché la stipula con tali soggetti od organismi di specifici accordi ed intese di rilevante e generale interesse pubblico.

6. Gli atti concernenti le spese di rappresentanza, di cerimoniale e di patrocinio del presidente della giunta sono adottati dal responsabile dell'ufficio di gabinetto di cui all'art. 5, comma 1.

#### Art. 23.

##### *Criteri di esercizio delle funzioni dirigenziali*

1. I dirigenti regionali, nell'ambito dei rispettivi compiti, operano in modo da assicurare l'applicazione dei criteri di organizzazione stabiliti dal decreto legislativo.

2. Essi curano, in particolare:

a) il collegamento e la collaborazione tra le diverse strutture e articolazioni organizzative e l'interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;

b) la responsabilizzazione del personale e la collaborazione ai fini del risultato dell'attività lavorativa;

c) la flessibilità delle strutture e delle articolazioni organizzative, ai fini della realizzazione degli obiettivi programmati;

d) la mobilità del personale, i processi di riconversione professionale e la trasparenza dell'azione amministrativa;

e) la realizzazione di moduli organizzativi volti ad assicurare l'informazione ai cittadini e le relazioni con il pubblico;

f) l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) l'armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre amministrazioni, degli uffici comunitari e del lavoro privato;

h) l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

i) il razionale impiego delle risorse assegnate, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

j) il controllo sull'attività delle articolazioni organizzative cui sono preposti ai fini della valutazione dei risultati conseguiti.

#### Art. 24.

##### *Qualifica dei dirigenti e attribuzioni delle funzioni*

1. I dirigenti regionali appartengono ad un'unica qualifica.

2. Ciascuno dei dirigenti è incaricato, secondo i criteri di cui all'art. 30, dell'esercizio di una delle seguenti funzioni:

a) coordinatore di dipartimento o dell'Avvocatura, ai sensi dell'art. 15, comma 2;

b) direzione di area, di cui all'art. 16, comma 3;

c) direzione di servizio, di cui all'art. 16, comma 4;

d) direzione di area costituita a livello interdipartimentale per l'elaborazione di programmi obiettivo o progetti, ai sensi dell'art. 18, comma 1;

e) direzione di area di programma o di progetto costituita per un tempo determinato, ai sensi dell'art. 16, comma 6;

f) direzione di gruppo di lavoro temporaneo equiparato ad area costituito a livello interdipartimentale, ai sensi dell'art. 18, comma 2;

g) direzione di area interdipartimentale costituita a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 18, comma 4;

h) posizione individuale equiparata ad area, ai sensi dell'art. 16, comma 8;

i) direzione di ufficio del Genio civile, di cui all'art. 20;

l) direzione di unità operativa complessa, di cui all'art. 16, comma 5;

m) direzione di unità di programma o di progetto costituita per un tempo determinato, ai sensi dell'art. 16, comma 6;

n) direzione di gruppo di lavoro temporaneo equiparato ad unità operativa complessa, costituito a livello interdipartimentale, ai sensi dell'art. 18, comma 2;

o) direzione di unità operativa complessa interdipartimentale costituita a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 18, comma 4 ;

p) posizione individuale equiparata ad unità operativa complessa, ai sensi dell'art. 16, comma 8;

q) direzione di struttura extradipartimentale, di cui all'art. 19.

3. Presso il dipartimento competente in materia di personale è tenuto un albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno. Le modalità di tenuta sono determinate con deliberazione della giunta regionale.

#### Art. 25.

##### *Il coordinatore*

1. Il coordinatore ha la direzione di un dipartimento o dell'Avvocatura.

2. Il coordinatore, in particolare, assicura l'unitarietà di azione del dipartimento e svolge a tal fine le seguenti funzioni:

a) assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi o, per il dipartimento del consiglio regionale, di competenza dell'ufficio di presidenza;

b) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di direzione politica ed assegna ai dirigenti, sulla base dell'incarico ad essi conferito, gli obiettivi da perseguire, attribuendo le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, con facoltà di assumere nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia; ne promuove la collaborazione, anche riunendoli in staff ed effettua la valutazione degli stessi ai sensi dell'art. 36;

d) esercita i poteri che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;

e) richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'amministrazione;

f) fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

g) può rappresentare in giudizio l'amministrazione regionale relativamente agli adempimenti di competenza del dipartimento con i poteri di conciliare e transigere, fermo restando, comunque, il potere di rappresentanza generale in giudizio attribuito al presidente della giunta regionale dallo statuto della Regione Toscana.

3. Il coordinatore ha i poteri di organizzazione generale del dipartimento e di adozione degli atti conseguenti. In tale ambito:

a) stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi di cui all'art. 23, e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il dipartimento competente in materia di personale, le rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori;

b) provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del dipartimento, alla designazione di personale del dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;

c) adotta nei confronti dei dirigenti le misure previste dall'art. 36, in materia di responsabilità dirigenziale;

d) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del dipartimento nel rispetto delle disposizioni vigenti;

e) propone la costituzione e soppressione delle strutture e delle posizioni individuali di livello dirigenziale e ne nomina i responsabili ai sensi dell'art. 30;

f) costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al dipartimento;

g) cura l'elaborazione dei programmi di lavoro del dipartimento, coordinando le proposte dei responsabili delle strutture di cui all'art. 16;

h) garantisce, anche a livello di ciascun servizio, lo svolgimento delle conferenze del personale per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa e delle condizioni di lavoro;

i) propone al dipartimento competente in materia di personale la definizione, per il dipartimento rappresentato, dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro.

4. Il coordinatore promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti. A tal fine coordina altresì le attività dei responsabili dei procedimenti individuati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Per le funzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, il coordinatore si avvale di un apposito ufficio.

6. Il coordinatore, in caso di sua assenza temporanea, è sostituito da un altro dirigente assegnato al dipartimento e da lui designato. In caso di assenza continuativa superiore a trenta giorni, escluso il congedo ordinario, provvede la giunta regionale, in conformità della proposta dell'ufficio di presidenza per i dipendenti assegnati al consiglio regionale.

#### Art. 26.

##### *Il comitato tecnico della programmazione*

1. I coordinatori dei dipartimenti del centro direzionale costituiscono il comitato tecnico della programmazione.

2. Il comitato è organo di coordinamento generale per la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle strutture del centro direzionale ed è organo consultivo della giunta regionale e del suo presidente.

3. Il comitato esercita le seguenti funzioni:

a) assicura la rispondenza complessiva dei risultati dell'amministrazione regionale agli obiettivi, ai programmi ed alle direttive generali della giunta regionale operando per il coordinamento generale delle attività e per il miglioramento, la semplificazione e la trasparenza delle procedure di gestione amministrativa e finanziaria;

b) esprime il proprio parere sulle proposte di legge e di regolamento, sugli atti della programmazione e sugli altri provvedimenti della giunta che questa ritenga di sottoporre al suo esame;

c) esprime autonomi orientamenti su aspetti relativi alla organizzazione ed alla funzionalità della struttura operativa, al riparto ed alla individuazione delle competenze nell'ambito della struttura stessa;

d) propone alla giunta le strutture da costituire a livello interdipartimentale o extradipartimentale ed i gruppi di lavoro temporanei interdipartimentali; è sentito dalla giunta per la costituzione o soppressione delle altre strutture o posizioni individuali a carattere dirigenziale deliberate dalla giunta stessa;

e) formula al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale le proposte relative agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'art. 30, comma 3, e le proposte relative alla nomina di esperti di cui all'art. 36, comma 2;

f) propone alla giunta regionale gli indirizzi, i criteri generali e le procedure che regolano il sistema di valutazione dei dirigenti, di cui all'art. 36, comma 3;

g) è sentito dal coordinatore del dipartimento competente in materia di personale per i procedimenti che dispongono la mobilità dei dirigenti nel caso che questa interessi le strutture di cui all'art. 18, commi 1, 2 e 4 e all'art. 19;

h) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla giunta regionale con propri atti.

4. Il comitato è convocato e presieduto da uno dei coordinatori designato dal presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può sempre convocare il comitato, nel qual caso lo presiede. Alle riunioni del comitato possono intervenire i componenti la giunta regionale.

5. Quando sono trattati argomenti rientranti nelle loro competenze, alle riunioni del comitato sono invitati i coordinatori dei dipartimenti del consiglio nonché i dirigenti di vertice degli enti regionali. In rapporto agli argomenti all'ordine del giorno possono essere invitati anche altri dirigenti o funzionari regionali.

6. La segreteria del comitato è assicurata dal dipartimento al quale è preposto il coordinatore indicato dal presidente della giunta regionale di cui al comma 4.

7. L'organizzazione e il funzionamento del comitato sono disciplinati dal regolamento interno, approvato dalla giunta regionale.

#### Art. 27.

##### *Il responsabile di area o di servizio*

1. Il dirigente responsabile di area o di servizio, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

a) d'intesa con il coordinatore, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche relative agli atti di loro competenza;

b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal coordinatore e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;

c) cura le attività ed emana gli atti di competenza dell'area o del servizio, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi dell'area o servizio per l'emanazione di atti di conoscenza, certificativi, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato; procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le convenzioni; propone gli atti di competenza dell'area o del servizio riservati alla responsabilità del coordinatore ai sensi dell'art. 25, comma 2;

d) verifica e controlla gli adempimenti di competenza dell'area o del servizio; esercita al riguardo poteri sostitutivi in caso di inerzia; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

e) organizza l'area o il servizio nel rispetto delle determinazioni di competenza del coordinatore; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture o le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione o soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al coordinatore; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale, fatte salve le attribuzioni del dipartimento competente in materia di personale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;

f) attua o promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità dell'area o del servizio; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il coordinatore e con il dipartimento competente in materia di personale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relazione annualmente al coordinatore sul funzionamento dell'area o del servizio;

g) attua le disposizioni del coordinatore e collabora con il medesimo per gli adempimenti di cui all'art. 25, in particolare per la elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti dell'area o del servizio di compiti esterni a tale struttura.

2. Il dirigente responsabile dell'area o del servizio esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

3. I compiti di cui al presente articolo, in quanto compatibili, sono esercitati anche dai dirigenti responsabili delle strutture o posizioni individuali equiparate all'area o al servizio.

#### Art. 28.

##### *Il responsabile di unità operativa complessa*

1. Il dirigente responsabile di unità operativa complessa esercita gli stessi compiti del responsabile di area o servizio, di cui all'art. 27, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.

2. Qualora l'unità operativa complessa sia costituita all'interno di un'area o servizio, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze dell'unità operativa complessa:

a) collabora con il responsabile dell'area o servizio per l'assistenza agli organi di direzione politica e per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti di competenza degli organi stessi;

b) esercita i compiti di cui all'art. 27; comma 1, lettera c), salvo quelli di particolare rilevanza che il coordinatore riserva, in via generale, al responsabile di area o di servizio. d'intesa con questi, per motivate esigenze di funzionalità, cura l'inoltro al coordinatore degli atti emanati, tramite il responsabile di area o servizio;

c) esercita i compiti di cui all'art. 27, comma 1, lettere d), e), f), secondo modalità stabilite dal responsabile di area o servizio;

d) collabora con il responsabile di area o servizio per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso e propone gli atti che questi si sia riservato ai sensi della lettera b);

e) esercita funzioni vicarie del responsabile di area o servizio.

3. Il dirigente responsabile di unità operativa complessa può inoltre sostituire il responsabile di area o servizio, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

4. I compiti di cui al presente articolo, in quanto compatibili, sono esercitati anche dai dirigenti responsabili delle strutture o posizioni individuali equiparate all'unità operativa complessa.

#### Art. 29.

##### *Incarichi di coordinamento*

1. Le funzioni di coordinatore dei dipartimenti e dell'Avvocatura sono istituite al di fuori dell'organico della Regione, in numero non superiore a quattordici.

2. I coordinatori di cui al comma 1, aventi funzione di direzione generale delle strutture a cui essi sono preposti, sono nominati con deliberazione della giunta regionale, in conformità alla richiesta dell'ufficio di presidenza per la nomina relativa alla struttura operativa del consiglio.

3. La funzione di coordinatore è attribuita con contratto di diritto privato ai sensi e secondo la disciplina di cui al libro V, titolo II del codice civile, alla durata del quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 32.

4. I coordinatori possono essere scelti tra i dirigenti della Regione, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale. La sottoscrizione del contratto a tempo determinato, di cui al comma 3, comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonchè dell'anzianità di servizio. Alla cessazione del contratto a tempo determinato salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente regionale nominato coordinatore rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

5. I coordinatori possono, altresì, essere scelti tra soggetti esterni alla Regione di età non superiore a sessantacinque anni, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di idoneo diploma di laurea e con esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di organismi o enti pubblici anche economici, ovvero di aziende pubbliche o private; per l'incarico di coordinatore dell'Avvocatura è richiesto l'esercizio almeno quinquennale della professione di avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, la nomina è subordinata alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

6. Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è preceduto dalla emanazione di apposito avviso. All'avviso è data ampia pubblicità anche mediante l'inserimento, oltre che nel *Bollettino ufficiale* della Regione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

7. Qualora un coordinatore cessi dalle funzioni attribuite, la giunta regionale, nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 6, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, può attribuire l'incarico di coordinatore — in conformità alla richiesta dell'ufficio di presidenza per la nomina relativa alla struttura operativa del consiglio — ad un dirigente del ruolo unico regionale. Al dirigente incaricato compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi del comma 8, per l'incarico di coordinatore.

8. L'incarico di coordinatore ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Il trattamento economico, omnicomprensivo, è determinato dalla giunta regionale, in modo uniforme, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

9. In relazione alla cura degli interessi della Regione, i coordinatori possono essere soggetti di nomine o designazioni regionali; in tale caso, tutti gli eventuali emolumenti comunque relativi alla nomina o designazione corrisposti da terzi sono direttamente versati alla Regione.

10. Gli incarichi di coordinamento in scadenza nei sei mesi precedenti il termine della legislatura possono essere prorogati per un periodo non superiore a centoventi giorni a decorrere dall'insediamento della giunta.

#### Art. 30.

##### *Incarichi di funzioni dirigenziali*

1. Le seguenti funzioni di responsabilità dirigenziali sono attribuite con decreto del coordinatore del dipartimento interessato, previo parere vincolante del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale in ordine alla verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 44:

- a) direzione di area, di cui all'art. 16, comma 3;
- b) direzione di servizio, di cui all'art. 16, comma 4;
- c) posizione individuale equiparata ad area, di cui all'art. 16, comma 8;
- d) direzione di area di programma o di progetto, di cui all'art. 16, comma 6.

2. Per i dirigenti assegnati al consiglio regionale le funzioni di responsabilità dirigenziali di cui al comma 1, sono attribuite con decreto del coordinatore del dipartimento del consiglio, fermo restando il rispetto del limite previsto dall'art. 44. Tale atto è trasmesso tempestivamente al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale.

3. Le seguenti funzioni di responsabilità dirigenziali sono attribuite con decreto del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale su proposta del comitato tecnico della programmazione:

- a) direzione di area costituita a livello interdipartimentale per l'elaborazione di programmi obiettivo o progetti, ai sensi dell'art. 18, comma 1;
- b) direzione di gruppo di lavoro temporaneo equiparato ad area costituito a livello interdipartimentale, ai sensi dell'art. 18, comma 2;
- c) direzione di gruppo di lavoro temporaneo equiparato ad unità operativa complessa costituito a livello interdipartimentale, ai sensi dell'art. 18, comma 2;
- d) direzione area interdipartimentale costituita a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 18, comma 4;
- e) direzione di unità operativa complessa interdipartimentale costituita a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 18, comma 4;
- f) direzione di struttura extradipartimentale, di cui all'art. 19.

4. Le funzioni di responsabilità dirigenziali relative agli uffici del genio civile, di cui all'art. 20, sono attribuite con decreto del coordinatore del dipartimento di riferimento, previo parere vincolante del coordinatore competente in materia di personale in ordine alla verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 44.

5. Le seguenti funzioni di responsabilità dirigenziali sono attribuite con decreto del coordinatore del dipartimento interessato, sentito il dirigente responsabile dell'eventuale struttura immediatamente sovraordinata a quella a cui si riferisce l'incarico:

- a) direzione di unità operativa complessa, di cui all'art. 16, comma 5;
- b) posizione individuale equiparata ad unità operativa complessa, di cui all'art. 16, comma 8;
- c) direzione di unità di programma o di progetto, di cui all'art. 16, comma 6.

6. Le funzioni di responsabilità dirigenziali relative a servizi, aree e strutture equiparate, istituiti all'interno dell'A.R.S.I.A., sono attribuite con decreto dell'amministratore, previo parere vincolante del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale in ordine alla verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 44. Per le funzioni di cui al comma 5, dispone l'amministratore, sentito il dirigente responsabile dell'eventuale struttura immediatamente sovraordinata a quella a cui si riferisce l'incarico.

7. Nel conferimento degli incarichi si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei compiti da svolgere e dei programmi da realizzare, della correlata formazione culturale, attitudine e capacità professionale del singolo dirigente, dei risultati da esso conseguiti in precedenza.

8. Nel conferimento degli incarichi è altresì garantita la pari opportunità tra uomini e donne, anche con la predisposizione di apposite azioni positive.

9. Le funzioni di responsabilità dirigenziali negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.

#### Art. 31.

##### *Mobilità dei dirigenti*

1. La mobilità dei dirigenti è assunta come generale criterio organizzatore ed è applicata ai fini di una migliore funzionalità della struttura operativa e di una più confacente utilizzazione delle risorse.

2. La mobilità dei dirigenti dalla struttura di assegnazione ad un'altra struttura è motivata in ordine a specifiche esigenze di servizio ed è disposta, sentito il dirigente interessato, dal coordinatore del dipartimento competente in materia di personale, sentiti altresì i coordinatori dei dipartimenti interessati, ovvero il comitato tecnico della programmazione nel caso in cui la mobilità interessi le strutture interdipartimentali, di cui all'art. 18, commi 1, 2 e 4, e le strutture extradipartimentali, di cui all'art. 19. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai comandi o trasferimenti da altre amministrazioni o verso di esse.

#### Art. 32.

##### *Durata degli incarichi*

1. L'incarico di coordinatore ha durata quinquennale, può essere revocato in ogni tempo con provvedimento motivato ed è rinnovabile.

2. All'inizio di ciascuna legislatura regionale l'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta, entro centoventi giorni dal loro insediamento, procedono, per le rispettive competenze, alla conferma od al conferimento degli incarichi di coordinamento dei dipartimenti e dell'Avvocatura. Decorsi trenta giorni dal conferimento dell'incarico di coordinatore cessano gli altri incarichi di funzione dirigenziale all'interno del dipartimento o dell'Avvocatura. Entro lo stesso termine sono deliberati i nuovi incarichi.

3. Nel conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale sono favoriti criteri di rotazione, anche nei casi di cui al comma 1.

4. Il criterio della rotazione degli incarichi si applica di norma decorsi sei anni in una medesima funzione.

#### Art. 33.

##### *Dirigenti a contratto*

1. Gli incarichi previsti dall'art. 24, comma 2, ad esclusione di quelli di cui alla lettera a), al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa e limitatamente ad un numero di posti non superiore al dieci per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale, possono essere conferiti con decreto del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale, con contratto di diritto privato, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. Per la copertura dei posti della dotazione organica della qualifica dirigenziale assegnati al consiglio regionale, il coordinatore del dipartimento competente in materia di personale provvede in conformità della richiesta del coordinatore del dipartimento del consiglio.

2. I dirigenti a contratto vengono scelti in relazione alle funzioni da svolgere tra coloro che abbiano svolto attività in organismi o enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.

3. Il contratto di diritto privato di cui al comma 1, non può avere durata superiore a tre anni ed è rinnovabile.

4. Per i dirigenti a contratto provenienti dal settore pubblico l'assunzione è subordinata alla loro collocazione in aspettativa da parte dell'ente di appartenenza.

5. I dipendenti regionali possono chiedere di essere collocati in aspettativa o fuori ruolo qualora vengano assunti da altri enti pubblici come dirigenti a contratto a tempo determinato.

#### Art. 34.

##### *Responsabilità dei dirigenti*

1. I dirigenti hanno la responsabilità:

a) dell'osservanza, nei limiti delle rispettive competenze, degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali fissati dagli organi di direzione politica;

b) del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui sono preposti, della realizzazione dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate;

c) degli atti comunque emanati e delle prestazioni professionali svolte ai sensi della presente legge, nonché delle omissioni in cui siano incorsi in rapporto alle loro competenze;

d) della realizzazione dei programmi di lavoro, per la parte di loro competenza o di competenza della struttura cui sono preposti;

e) dell'imparzialità, legittimità e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa ricadente sotto la loro responsabilità, nonché della trasparenza e della economicità degli atti e dei procedimenti.

2. Le responsabilità dei dirigenti non escludono le responsabilità, ai sensi delle disposizioni vigenti, degli altri dipendenti regionali per i rispettivi adempimenti o omissioni.

#### Art. 35.

##### *Verifica dei risultati*

1. La verifica dei risultati generali di amministrazione ha per obiettivo la rilevazione, la misurazione e l'analisi dei fatti gestionali allo scopo di valutare l'andamento dell'azione amministrativa, la realizzazione degli obiettivi definiti in sede di indirizzo politico, l'efficienza e l'efficacia gestionale. A tal fine la struttura di cui all'art. 39, comma 2, svolge le necessarie elaborazioni, anche per la predisposizione del rapporto di gestione di cui all'art. 145 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 (Ordinamento contabile regionale).

#### Art. 36.

##### *Valutazione dei dirigenti*

1. La valutazione dei dirigenti ha per oggetto le funzioni attribuite, gli obiettivi assegnati dal coordinatore, i risultati del piano di lavoro ed è finalizzata:

a) alla gestione degli istituti contrattuali;

b) alla predisposizione di proposte di mobilità dei dirigenti;

c) all'eventuale attivazione dei sistemi di sanzionamento di cui ai commi 4 e 5.

2. La valutazione dei dirigenti è effettuata dai rispettivi coordinatori i quali, a tal fine, possono avvalersi di esperti di comprovata capacità e di adeguato livello professionale. Gli esperti sono nominati, su proposta del comitato tecnico per la programmazione e d'intesa con il coordinatore del dipartimento del consiglio regionale, dal coordinatore del dipartimento competente in materia di personale.

3. La giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale per gli aspetti di competenza, definisce con propria deliberazione, su proposta del comitato tecnico della programmazione, gli indirizzi, i criteri generali e le procedure che regolano il sistema di valutazione dei dirigenti, ivi compreso il contraddittorio con il dirigente interessato.

4. I risultati negativi dell'attività amministrativa o della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati ai sensi dei commi 1 e 2, possono comportare per il dirigente interessato la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico.

5. Nel caso di grave inosservanza delle direttive generali impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa ai sensi del comma 4, il dirigente può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per

un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità può essere disposta la risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

6. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, sono assunti dal coordinatore del dipartimento cui il dirigente è assegnato con le medesime procedure previste per il conferimento di incarichi dirigenziali dall'art. 30. La proposta di provvedimento è comunicata al dirigente interessato, che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.

7. I provvedimenti di cui al comma 5, sono adottati previo conforme parere del comitato dei garanti, istituito ai sensi dell'art. 37. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

8. Il termine di cui al comma 7, può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti, che devono essere forniti dal coordinatore interessato entro quindici giorni dalla richiesta stessa. Trascorsi i quindici giorni, il termine per la resa del parere da parte del comitato dei garanti ricomincia a decorrere.

9. Relativamente ai coordinatori, i contratti individuali di lavoro prevedono un sistema di valutazione finalizzato anche all'attribuzione di una quota di compenso correlata ai risultati conseguiti.

#### Art. 37.

##### *Il comitato dei garanti*

1. È istituito il comitato dei garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

2. Il comitato è presieduto da un magistrato amministrativo, anche in quiescenza, designato dal presidente del T.A.R. Toscana.

3. Del comitato fanno parte, inoltre, un dirigente regionale eletto da tutti gli appartenenti alla qualifica dirigenziale ed un esperto scelto dal presidente della giunta regionale tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

4. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.

5. Con deliberazione della giunta regionale sono definite le modalità di elezione del componente dirigente e le modalità di funzionamento del comitato stesso.

#### Capo III

##### I CONTROLLI

#### Art. 38.

##### *Il sistema di controlli*

1. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio determinano un sistema di controlli sul funzionamento delle strutture di rispettiva competenza.

2. Il sistema di controlli, operante anche ai fini del rilevamento delle responsabilità di cui all'art. 34, consta:

a) del controllo di gestione, concernente l'efficienza di impiego delle risorse e la coerenza dei risultati in rapporto agli obiettivi prefissati;

b) del controllo ispettivo, concernente la legalità dell'azione amministrativa e l'osservanza delle norme finanziarie, contabili, patrimoniali, sul funzionamento della struttura operativa e sul personale;

c) del controllo interno sugli atti, concernente il riscontro di legittimità e di regolarità contabile e amministrativa.

#### Art. 39.

##### *I controlli gestione*

1. I controlli di gestione assumono a riferimento le singole strutture e articolazioni organizzative e sono attivati dai coordinatori o responsabili d'ufficio per le strutture cui sono preposti, nonché per le materie di competenza di queste.

2. Un'apposita struttura definisce le modalità, i contenuti generali e le metodologie dei controlli gestione.

3. La struttura di cui al comma 2, in rapporto con la giunta regionale e il comitato tecnico della programmazione, coordina le informazioni e compie le opportune verifiche in ordine ai contratti di gestione di cui al comma 1.

4. Il controllo di gestione sulle attività della struttura organizzativa di pertinenza del consiglio regionale è disciplinato dall'ufficio di presidenza.

#### Art. 40.

##### *Il controllo ispettivo*

1. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, per le strutture di rispettiva competenza, dispongono forme di controllo ispettivo interno, in via stabile o per particolari circostanze.

2. Per i relativi adempimenti, ci si può avvalere di strutture o posizioni individuali costituite ai sensi degli articoli 16 e 18.

3. Forme di controllo ispettivo possono inoltre essere autonomamente disposte, rispettivamente per le strutture di cui agli articoli 15, 16, 18 e 19 e per le articolazioni organizzative ad esse interne, dai coordinatori e dai dirigenti responsabili delle strutture stesse.

4. Determinate strutture interne, nell'ambito delle materie di loro competenza, possono svolgere, su richiesta del comitato tecnico della programmazione, controlli di natura ispettiva riguardanti l'intero centro direzionale.

#### Art. 41.

##### *Il controllo interno degli atti*

1. Gli atti amministrativi e di diritto privato assunti dai dirigenti regionali ai sensi della presente legge, nell'ambito del centro direzionale, sono sottoposti alle procedure di controllo determinate con deliberazione della giunta regionale. Gli atti assunti nell'ambito del consiglio regionale sono sottoposti alle procedure di controllo determinate con deliberazione dell'ufficio di presidenza.

2. Gli atti amministrativi e di diritto privato di competenza della giunta regionale sono preventivamente sottoposti al visto di regolarità contabile del dipartimento competente in materia di bilancio e di contabilità sotto il profilo della corretta imputazione al bilancio e dell'idoneità della documentazione a corredo, nonché alla verifica di legittimità da parte della individuata struttura del dipartimento competente in materia di attività generali della presidenza.

3. Le proposte di legge e le proposte di regolamento ad iniziativa della giunta regionale sono sottoposte alle seguenti procedure di verifica preventiva:

a) è richiesto il parere, per i profili, di rispettiva competenza, delle individuate strutture dei dipartimenti competenti in materia di affari legislativi, organizzazione e personale, programmazione;

b) è richiesto il visto, ai fini della verifica della copertura finanziaria, della individuata struttura del dipartimento competente in materia di finanze e bilancio.

4. Gli atti amministrativi e di diritto privato di competenza del presidente della giunta regionale sono sottoposti alla preventiva verifica di legittimità della individuata struttura del dipartimento competente in materia di attività generali della presidenza. Ove necessario, è richiesto altresì il visto, ai fini della verifica della copertura finanziaria, della individuata struttura del dipartimento competente in materia di finanze e bilancio.

#### Capo IV

##### DOTAZIONE ORGANICA

#### Art. 42.

##### *Dotazione organica complessiva*

1. La dotazione organica complessiva delle strutture regionali è determinata in n. 3.184 unità, di cui n. 327 dirigenti.

2. Le variazioni alla dotazione organica di cui al comma 1, sono approvate con legge regionale, se a tali variazioni corrisponde un aumento di spesa; sono approvate con deliberazioni del consiglio regionale negli altri casi, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, comma 3 del decreto legislativo.

3. Con deliberazione del consiglio regionale è determinata la ripartizione dei posti per qualifica dirigenziale e singole categorie di cui alla contrattazione nazionale vigente. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale adotta la deliberazione di ripartizione. Fino a tale data resta valida la dotazione organica vigente alla data di approvazione della presente legge.

#### Art. 43.

##### *Articolazione degli organici*

1. Nell'ambito della dotazione organica complessiva, il consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza, determina con deliberazione i contingenti di organico dei propri uffici, ripartiti per qualifica dirigenziale e singole categorie. La proposta, prima della presentazione in consiglio, è comunicata alla giunta, che può far pervenire all'ufficio di presidenza, entro trenta giorni, proprie eventuali osservazioni per gli aspetti relativi alle compatibilità complessive di organico e finanziarie.

2. La giunta regionale determina, con propria deliberazione, nell'ambito della dotazione organica complessiva, i contingenti di personale dei propri uffici e dell'A.R.S.I.A., ripartiti per qualifica dirigenziale e per singole categorie.

#### Art. 44.

##### *Determinazione dell'organico dei dirigenti*

1. Il numero massimo dei dirigenti che possono essere incaricati di funzioni di direzione di area o di servizio, o di struttura equiparata, o di posizione individuale equiparata, è pari a 119 unità, delle quali 19 assegnate al consiglio regionale.

#### Art. 45.

##### *Programmazione del fabbisogno di personale*

1. Il coordinatore del dipartimento competente in materia di personale provvede alla determinazione del fabbisogno annuale di personale, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno, predisposta sulla base degli indirizzi espressi dalla giunta regionale.

2. Il coordinatore del dipartimento del consiglio regionale provvede alla determinazione annuale del fabbisogno di personale del consiglio, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno, predisposta sulla base degli indirizzi e dei fabbisogni espressi dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale d'intesa con la giunta regionale.

3. Il dirigente competente in materia di reclutamento del personale provvede ad attivare le procedure di reclutamento del personale in attuazione di quanto disposto ai commi 1 e 2.

#### Art. 46.

##### *Copertura di posti degli uffici del consiglio regionale*

1. I posti degli uffici del consiglio regionale, individuati con la determinazione annuale del fabbisogno, ai sensi dell'art. 45, comma 2, sono coperti dal dirigente competente in materia di reclutamento del personale, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dal coordinatore del dipartimento del consiglio. Qualora non sia possibile provvedere entro il termine sopraindicato, il coordinatore del dipartimento del consiglio può avanzare richiesta nominativa di assegnazione di personale inquadrato nel ruolo unico regionale di categoria corrispondente al posto da ricoprire. Il dirigente competente in materia di mobilità interna adotta il conseguente provvedimento di trasferimento entro i successivi trenta giorni.

2. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura dei posti a norma del comma 1, il dirigente competente in materia di reclutamento del personale attiva la procedura di reclutamento, secondo la normativa vigente, ovvero, a richiesta del coordinatore del dipartimento del consiglio, avvia la procedura per il comando.

## TITOLO IV ACCESSO AL RUOLO UNICO REGIONALE

### Art. 47.

#### *Oggetto*

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano:
  - a) i requisiti per l'accesso al ruolo unico regionale;
  - b) il contenuto dei bandi di selezione;
  - c) la formazione, l'approvazione e l'utilizzo delle graduatorie.
2. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni nelle materie oggetto di contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente.
3. Con regolamento del consiglio regionale, nel rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal decreto legislativo, sono disciplinate in particolare:
  - a) le modalità di accesso al ruolo unico regionale e di assunzione del personale a tempo determinato
  - b) la tipologia dei procedimenti di selezione;
  - c) le categorie riservatarie e le preferenze;
  - d) le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione alle selezioni;
  - e) la composizione, le modalità di nomina, gli adempimenti e i compensi delle commissioni di selezione;
  - f) le modalità di svolgimento delle prove di selezione per l'assunzione del personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

4. I compensi previsti per le commissioni di selezione dell'amministrazione regionale trovano applicazione anche per le commissioni di concorso delle aziende sanitarie della Toscana.

5. Le procedure per l'accesso all'impiego regionale devono garantire il rispetto dei principi di parità e pari opportunità tra donne e uomini, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro) e della legge regionale 20 luglio 1992, n. 32 (Azioni positive per le dipendenti regionali).

### Art. 48.

#### *Requisiti generali per l'accesso*

1. Per accedere all'impiego regionale è necessario possedere i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli stati membri dell'Unione europea (U.E.) possono accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche), a tutti i posti dell'organico regionale a parità di requisiti, purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove;

b) età non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste elettorali; limiti superiori di età per l'accesso ad alcune figure professionali, in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione, possono essere previsti dal regolamento di cui all'art. 47, comma 3;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) titolo di studio prescritto dal bando.

2. Non possono accedere all'impiego regionale coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni.

### Art. 49.

#### *Titoli di studio*

1. I titoli di studio per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale sono i seguenti:

- a) categoria A: assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) categoria B:

1) profili professionali collocati nella posizione economica B1: licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se richiesta;

2) profili professionali collocati nella posizione economica B3: diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità);

c) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità);

d) categoria D:

1) profili professionali collocati nella posizione economica D1: diploma di laurea;

2) profili professionali collocati nella posizione economica D3: diploma di laurea, nonchè la prescritta abilitazione nel caso di prestazioni professionali.

2. Per licenza della scuola dell'obbligo si intende anche la licenza elementare conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (istituzione e ordinamento della scuola media statale).

3. I bandi di selezione per posti di profilo tecnico della categoria B, posizione economica B3, possono prevedere, con riferimento a mansioni specifiche che presuppongono necessariamente il possesso di esperienza professionale, l'ammissione di candidati che siano in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore e di specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso esperienze di lavoro.

4. I titoli di studio dei cittadini degli stati membri dell'U.E. sono ammessi previo riconoscimento da parte della competente autorità statale.

#### Art. 50.

##### *Accesso alla qualifica dirigenziale*

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso. Possono partecipare rispettivamente:

a) i dipendenti di ruolo dell'amministrazione regionale inquadrati nella categoria D o di altre pubbliche amministrazioni, inquadrati in categorie corrispondenti alla predetta categoria D, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella predetta categoria. Sono altresì ammessi coloro che sono in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche, comprese quelle non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo, muniti di diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.

b) i soggetti muniti di laurea e di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono ammessi, altresì, i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.

#### Art. 51.

##### *Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento*

1. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario per l'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16, commi 1, 2, 3 e 7 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, mediante richiesta alle sezioni circoscrizionali competenti con riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio riferite ad ambiti provinciali, può aver luogo per il reclutamento del personale della categoria A e della categoria B, relativamente ai profili professionali collocati nella posizione economica B1, mediante prove di idoneità effettuate da apposita commissione.

2. I candidati nei cui confronti le selezioni hanno avuto esito negativo non possono essere sottoposti nuovamente a selezione per lo stesso profilo professionale se non sono decorsi almeno sei mesi dalla precedente selezione.

#### Art. 52.

##### *Bando di selezione*

1. Il bando deve indicare, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), il responsabile del procedimento concorsuale; deve inoltre contenere il riferimento alla legge regionale n. 32 del 1992, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo.

2. Il bando deve inoltre indicare i requisiti di cui agli articoli 48, 49 e 50, nonchè quanto altro si renda necessario.

3. Il bando può prevedere l'indicazione per ambito provinciale dei posti messi a selezione.

4. Il bando può prevedere altresì l'indizione di concorsi unici, previo accordo, anche al fine della ripartizione degli oneri relativi, tra l'amministrazione regionale e gli enti ed aziende regionali, gli enti locali della Toscana, le aziende sanitarie della Toscana e altre pubbliche amministrazioni.

5. Il bandi di selezione è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (B.U.R.T.).

#### Art. 53.

##### *Posti disponibili*

1. Si considerano posti disponibili da ricoprire mediante selezione sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi; questi ultimi sono conferiti al verificarsi delle singole vacanze qualora la selezione venga conclusa prima.

#### Art. 54.

##### *Graduatoria*

1. La commissione d'esame forma la graduatoria di merito dei candidati, che viene approvata dal dirigente competente in materia di reclutamento del personale, previo accertamento della regolarità delle procedure seguite dalla commissione.

2. La graduatoria è pubblicata nel B.U.R.T.; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Le modalità per l'accertamento del possesso dei requisiti dei candidati idonei sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 47, comma 3.

3. I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nella stessa selezione secondo l'ordine della graduatoria.

4. La graduatoria della selezione è unica.

5. La graduatoria della selezione resta aperta per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione e può essere utilizzata, nel rispetto della percentuale di riserva dei posti, per gli ulteriori posti di pari categoria che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione della selezione stessa per cessazione dal servizio, ad eccezione di quelli istituiti trasformati successivamente all'indizione della selezione.

6. La validità delle graduatorie può essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno con apposito atto motivato del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale.

7. La graduatoria può essere altresì utilizzata anche per il reclutamento di personale a tempo determinato. La rinuncia o l'eventuale accettazione dell'assunzione a tempo determinato non comporta l'esclusione dalla graduatoria per il reclutamento a tempo indeterminato.

8. La graduatoria della selezione può essere utilizzata anche per il reclutamento di personale a tempo parziale. La rinuncia da parte dell'idoneo comporta l'esclusione dalla graduatoria. L'eventuale modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è disciplinata con il regolamento di cui all'art. 47, comma 3.

9. Le graduatorie delle selezioni pubbliche possono essere utilizzate, previa intesa con l'amministrazione e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, da tutti gli enti ed aziende regionali, dagli enti locali della Toscana e dalle aziende sanitarie e ospedaliere della Toscana e da altre pubbliche amministrazioni. L'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporta l'esclusione dalla graduatoria.

10. L'amministrazione regionale può, d'intesa con le amministrazioni di cui al comma 9, utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche bandite dalle stesse, solo per le assunzioni di personale da assegnare agli uffici regionali ubicati nello stesso ambito provinciale dell'amministrazione titolare della graduatoria. Nell'ambito dell'intesa le amministrazioni possono prevedere che l'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporti l'esclusione dalla graduatoria.

## TITOLO V ATTIVITÀ EXTRAIMPIEGO DEI DIPENDENTI

### Art. 55.

#### Oggetto

1. In attuazione dell'art. 58 del decreto legislativo, le disposizioni del presente titolo disciplinano criteri e modalità per lo svolgimento di attività extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.

### Art. 56.

#### Incompatibilità

1. Il dipendente non può esercitare alcun commercio, industria o professione, né assumere impieghi alle dipendenze dei privati, enti pubblici o incarichi professionali retribuiti.

2. Il dipendente non può assumere cariche in società, eccezione fatta per le società cooperative e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché per le società sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale.

3. Sono fatte salve le eccezioni e i limiti di cui all'art. 58.

### Art. 57.

#### Attività compatibili

1. Sono consentite le attività che, a norma dell'art. 21 della Costituzione, concretano la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, ancorché comportino un compenso. Sono in particolare consentite le attività che determinano compensi derivanti da:

- a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di convenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari.

2. Sono altresì consentiti:

- a) gli incarichi per lo svolgimento dei quali le norme vigenti prevedono per il dipendente la collocazione in aspettativa o fuori ruolo;
- b) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

3. Alle attività di cui ai commi 1 e 2, non si applica la disciplina prevista dall'art. 65.

### Art. 58.

#### Attività extraimpiego

1. Nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli del presente titolo, la Regione può:

- a) conferire al dipendente incarichi retribuiti in rappresentanza e per conto della Regione stessa non ricompresi nei compiti di ufficio;
- b) autorizzare il dipendente ad assumere incarichi occasionali per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati.

2. Con riferimento agli incarichi di cui al comma 1, lettera b), il dipendente può essere autorizzato ad assumere cariche in società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica. Tale autorizzazione non può comunque essere rilasciata per l'assunzione delle cariche di

presidente, vicepresidente, amministratore unico o delegato e di presidente del collegio dei revisori di società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica, nonché di aziende di enti locali, fatto salvo, per queste ultime, quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali). Non è, inoltre, consentita l'autorizzazione all'assunzione di cariche in organi di società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica di rilevante dimensione economica.

3. La facoltà del dipendente di assumere cariche in società sportive, ricreative e culturali è subordinata alla non rilevante dimensione economica delle stesse.

4. La giunta regionale individua i parametri di definizione della rilevanza economica di cui ai commi 2 e 3.

### Art. 59.

#### Limite annuo dei compensi

1. Fermo restando il riparto di competenze fra gli organi regionali, agli incarichi di cui all'art. 58 si accede:

a) mediante atti dell'organo politico o del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale ai sensi dell'art. 62, nei casi previsti dall'art. 58, comma 1, lettera a),

b) mediante atti di autorizzazione emanati dal coordinatore del dipartimento competente in materia di personale o dal coordinatore del dipartimento del consiglio regionale per il personale assegnato al consiglio, nei casi previsti dall'art. 58, comma 1, lettera b).

2. Tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti regionali ai sensi del comma 1, non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al trenta per cento del trattamento economico complessivo massimo spettante al coordinatore. Per i dipendenti inquadrati nelle categorie il compenso annuale non può superare il cinquanta per cento del trattamento economico in godimento. Sono esclusi da tale limitazione gli emolumenti derivanti da incarichi assegnati, su richiesta nominativa, da università, istituti di ricerca scientifica, amministrazioni centrale e comunitaria, in quanto compatibili con le norme del presente titolo.

3. Nel caso di compenso eccedente, riferito ad incarichi di rilevante entità, il relativo atto indica il periodo occorrente al suo riassorbimento entro i limiti di cui al comma 2. Tale periodo non può essere superiore a quattro anni.

4. Gli atti di cui ai commi 1 e 3, sono trasmessi trimestralmente al consiglio regionale.

5. Gli atti di cui ai commi 1 e 3, possono essere revocati qualora la relativa attività non risulti più conciliabile con i compiti d'ufficio o risulti in contrasto con le norme del presente titolo.

### Art. 60.

#### Albi

1. Il conferimento da parte della Regione degli incarichi di cui all'art. 58, comma 1, lettera a), è effettuato tra i dipendenti iscritti in appositi albi, istituiti presso il dipartimento competente in materia di personale, riguardanti partitamente:

- a) rappresentanti in enti, istituti, società, fondazioni, comitati e altri organi collegiali;
- b) revisori dei conti presso le aziende sanitarie, società e istituzioni;
- c) commissioni giudicatrici di concorso e di esame presso la Regione, aziende sanitarie ed enti locali;
- d) docenze presso scuole o corsi organizzati o finanziati dalla Regione;
- e) progettazione, direzione, contabilizzazione e collaudo di opere pubbliche;
- f) altri incarichi.

2. Con deliberazione della giunta regionale sono definiti i tempi, le modalità e i requisiti per l'iscrizione agli albi.

3. I dipendenti interessati all'iscrizione negli albi di cui al comma 1, devono presentare domanda al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale, dichiarando i requisiti professionali e le esperienze acquisite.

4. L'avvenuta iscrizione o il diniego sono comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

5. Gli albi sono compilati per ordine alfabetico e aggiornati con periodicità almeno annuale, tenuto conto, fra l'altro, delle successive variazioni dei requisiti professionali che gli interessati sono tenuti a dichiarare.

6. Copia degli albi e dei successivi aggiornamenti è trasmessa tempestivamente al consiglio regionale, anche ai fini delle nomine e designazioni di competenza.

#### Art. 61.

##### *Incarichi conferiti dagli organi politici*

1. L'organo politico competente adotta gli atti di incarico di cui all'art. 58, comma 1, lettera a), avvalendosi di un'istruttoria predisposta dalla struttura competente e diretta a valutare, ai fini della conciliabilità dell'incarico con l'espletamento dei compiti di ufficio, i seguenti elementi:

- a) natura e durata dell'incarico;
- b) tempi e modi di espletamento;
- c) sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni;
- d) connessione con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente;
- e) intervento finanziario della Regione.

2. Gli incarichi sono conferiti in base a valutazione di professionalità e garantendo, in attuazione dei principi di pari opportunità, per ogni tipologia di incarico, il rispetto delle percentuali delle componenti femminile e maschile rilevabili dagli albi di cui all'art. 60. I relativi atti devono dichiarare la conciliabilità degli elementi di cui al comma 1 con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio ed escludere il contrasto tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione.

#### Art. 62.

##### *Incarichi professionali*

1. Il conferimento a dipendenti di incarichi professionali retribuiti, di valenza interna alla struttura regionale e non ricompresi nei compiti di ufficio, spetta al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale, d'intesa con il coordinatore del dipartimento interessato all'incarico medesimo. Detti incarichi sono attribuiti in base a valutazione di professionalità e nel rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione.

2. Con apposito provvedimento la giunta regionale individua ulteriori criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1, ivi compresi la determinazione del compenso, gli obblighi dell'incaricato ed i relativi controlli.

#### Art. 63.

##### *Atti di autorizzazione*

1. L'assunzione degli incarichi di cui all'art. 58, comma 1, lettera b) e comma 2, ha carattere eccezionale e deve essere previamente autorizzata dal coordinatore competente in materia di personale o dal coordinatore del dipartimento del consiglio regionale, per il personale assegnato al consiglio, i quali provvedono entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

2. La relativa domanda è formulata dagli enti pubblici e dai privati interessati ed è trasmessa al coordinatore del dipartimento di appartenenza del dipendente al quale si intende conferire l'incarico. La domanda può essere formulata dallo stesso dipendente ed è corredata da copia della richiesta e da tutti gli elementi di valutazione di cui all'art. 61, comma 1, forniti dal dipendente stesso sotto la propria responsabilità.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni al personale che comunque presta servizio presso una pubblica amministrazione diversa dalla Regione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 58, comma 10 del decreto legislativo.

4. L'atto di autorizzazione deve dichiarare la conciliabilità con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio ed escludere il contrasto tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione.

5. A tal fine devono essere esaminati preventivamente gli elementi di valutazione di cui all'art. 61, comma 1.

#### Art. 64.

##### *Collaudi e verifiche*

1. Non sono ammessi atti di nomina, designazione o autorizzazione di dipendenti per il collaudo di:

a) opere pubbliche per le quali l'ente locale abbia chiesto e ottenuto, a norma dell'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1975, n. 18 (Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici), l'assistenza degli uffici della Regione anche per una delle seguenti attività:

- 1) progettazione;
- 2) direzione,
- 3) contabilizzazione;
- 4) assistenza ai lavori.

b) opere per le quali l'ente locale può provvedere direttamente a norma dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1975 con esclusione di quelle prive di finanziamento regionale.

2. Non sono parimenti ammessi atti di nomina, designazione o autorizzazione per le attività riguardanti piani, verifiche e controlli, comunque denominati, relative ad opere di disinquinamento ambientale. Sono eccezionalmente ammissibili atti di nomina di natura commissariale, temporalmente definiti e finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di interesse regionale, fermi restando i limiti dei compensi di cui all'art. 59, comma 2.

#### Art. 65.

##### *Anagrafe delle prestazioni*

1. È istituita presso il dipartimento competente in materia di personale un'anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui devono essere indicati tutti gli incarichi e le attività extraimpiego svolte dai dipendenti regionali, nonché i relativi compensi.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno il dipendente interessato deve documentare l'entità dei compensi effettivamente percepiti, pena la decadenza della nomina, designazione o autorizzazione.

3. Ove il compenso risultasse difforme da quello previsto negli atti di cui all'art. 59, comma 1, l'organo competente ridetermina, se del caso, il periodo occorrente al riassorbimento dell'eccedenza.

4. Entro il mese di maggio di ogni anno copia dell'anagrafe è trasmessa al consiglio regionale per le valutazioni di competenza.

#### Art. 66.

##### *Decadenza*

1. Il dipendente che assuma un incarico in violazione delle norme del presente titolo è dichiarata; decaduto dall'impiego se la situazione di incompatibilità non cessa entro il termine indicato in apposita diffida.

2. Il compenso dovuto per le prestazioni svolte in esecuzione di un incarico assunto in violazione delle disposizioni del presente titolo è versato dall'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto delle entrate del bilancio della Regione. Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disciplinari.

#### Art. 67.

##### *Disposizioni speciali*

1. Il regime del trattamento economico spettante ai dirigenti regionali per gli incarichi di cui all'art. 58, comma 1, lettera a), è definito in conformità di quanto disposto in materia dai contratti collettivi di lavoro.

2. Disposizioni specifiche disciplinano le attività di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.

**TITOLO VI  
NORME FINALI**

**Art. 68.**

*Enti e aziende regionali*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili e salvo quanto da essa espressamente previsto, agli enti e aziende regionali il cui personale faccia parte del ruolo unico regionale, nonché all'I.R.P.E.T., alle A.T.E.R., all'agenzia regionale di sanità ed alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario.

2. Ai principi concernenti l'organizzazione delle strutture operative di cui al titolo III, capo I è data attuazione previo adeguamento, ove necessario, dei rispettivi ordinamenti.

**Art. 69.**

*Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni contenute nel titolo IV si applicano, anche alle selezioni non concluse alla data dell'entrata in vigore della presente legge compatibilmente con il contenuto dei bandi e con lo stato di svolgimento delle procedure concorsuali.

2. La validità delle graduatorie scadute nel corso del 1999 è prorogata di un anno.

**Art. 70.**

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 (Disciplina delle attività extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana), così come modificata dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 45;

b) legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 (Recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale), così come modificata dalle legge regionale 7 novembre 1994, n. 82, legge regionale 3 novembre 1995, n. 97, legge regionale 25 gennaio 1996, n. 5, legge regionale 3 settembre 1996, n. 75, legge regionale 9 giugno 1998, n. 30, legge regionale 13 agosto 1998, n. 66 e legge regionale 14 aprile 1999, n. 20;

c) legge regionale 12 aprile 1995, n. 56 (Integrazione alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 81);

d) legge regionale 3 novembre 1995, n. 97 (Disciplina delle forme collaborative speciali per l'esercizio delle funzioni dei componenti gli organi di direzione politica della Regione Toscana), così come modificata dalla legge regionale 14 aprile 1999, n. 20;

e) legge regionale 9 luglio 1996, n. 52 (Disciplina del personale delle segreterie del presidente e dei vice presidenti del consiglio regionale);

f) legge regionale 9 luglio 1996, n. 53 (Disciplina del personale dei gruppi consiliari), così come modificata dalle legge regionale 19 febbraio 1998, n. 13, legge regionale 13 agosto 1998, n. 65 e legge regionale 14 aprile 1999, n. 20;

g) legge regionale 14 ottobre 1999, n. 53 (Norme per l'accesso al ruolo unico regionale).

2. Sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale):

a) art. 4;

b) art. 25;

c) art. 26;

d) art. 27, così come modificato dalla legge regionale 7 novembre 1994, n. 81;

e) art. 44;

f) art. 45, limitatamente al comma 3;

g) art. 48;

h) art. 49-bis, aggiunto con legge regionale 14 novembre 1991, n. 53;

i) art. 101;

l) art. 158.

3. Resta in vigore il regolamento regionale n. 00 del 24 dicembre 1999 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze 17 Marzo 2000

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 febbraio 2000 ed è stata vista dal commissario del Governo il 15 marzo 2000.*

(Omissis).

00R0592

**REGIONE LAZIO**

**LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2000, n. 8.**

**Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'allevamento bufalino nella Regione Lazio.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 19 febbraio 2000)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Finalità*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale e comunitaria, promuove la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'allevamento bufalino, l'espansione delle attività commerciali e distributive connesse, l'associazionismo fra i produttori del settore, la formazione professionale degli operatori del settore, l'utilizzazione della ricerca scientifica al fine di migliorare il patrimonio bufalino regionale.

**Art. 2.**

*Programma operativo di intervento*

1. La giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, approva, ogni triennio, entro il 30 giugno, il programma operativo di intervento per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'allevamento bufalino, che comprende le seguenti iniziative:

a) la ristrutturazione e l'ammodernamento degli allevamenti, la realizzazione di impianti e strutture di svezzamento e di ingrasso degli annuoli, di conservazione, trasformazione e commercializzazione della carne, del latte e dei suoi derivati;

b) l'acquisto di macchine e di attrezzature per l'esercizio dell'attività di allevamento;

c) l'acquisto di maschi riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici;

d) la destagionalizzazione dei parti delle fattrici bufaline in modo da concentrare la produzione aziendale annuale di latte nei mesi da aprile a settembre;

e) l'effettuazione di indagini e di ricerche sulle dinamiche e sulle tecniche degli allevamenti, la sperimentazione e l'applicazione di nuove tecniche di allevamento bufalino, con particolare riguardo alla fecondazione artificiale;

f) la promozione dell'associazionismo fra i produttori del settore al fine di adattare in comune la produzione e l'offerta degli associati alle esigenze del mercato;

g) lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale, nonché di conferenze teorico-pratiche per gli operatori del settore;

h) l'istituzione di borse di studio per laureandi con tesi di laurea concernenti l'allevamento bufalino e per neo-laureati partecipanti a corsi di specializzazione in materia;

i) le azioni dirette alla promozione dei prodotti bufalini quali, tra le altre, l'organizzazione di convegni, seminari, mostre e la stampa di pubblicazioni e di periodici;

l) le azioni pubblicitarie dirette a stimolare, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, l'acquisto dei prodotti bufalini.

#### Art. 3.

##### *Beneficiari*

1. I destinatari delle agevolazioni previste all'art. 4 sono:

a) agricoltori, anche non a titolo principale, cooperative e loro consorzi, società di persone, per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d);

b) università degli studi ed enti pubblici o privati di ricerca e di sperimentazione per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera e);

e) associazioni di produttori, riconosciute ai sensi della vigente normativa, per l'iniziativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera f);

d) associazioni di produttori di cui alla lettera c), cooperative e loro consorzi, enti locali singoli od associati per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h), i) ed l).

#### Art. 4.

##### *Finanziamento*

1. La giunta regionale, in relazione al programma operativo di intervento di cui all'art. 2 e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, in particolare del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, stabilisce annualmente con provvedimento da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BUR):

a) la natura e l'ammontare dei contributi che possono essere concessi per le iniziative di cui all'art. 2;

b) le modalità ed i criteri di accesso e di erogazione dei contributi;

c) le modalità di rendicontazione.

#### Art. 5.

##### *Clausola sospensiva dell'efficacia e divieto di cumulo*

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.

2. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le medesime iniziative da altre leggi statali e regionali.

#### Art. 6.

##### *Disposizione finanziaria*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1999 la spesa complessiva di L. 30.000.000 milioni che è iscritta, in termini di competenza e di

cassa, sul capitolo n. 21156, di nuova istituzione, denominato: «Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'allevamento bufalino nella Regione».

2. Alla copertura della spesa per l'esercizio finanziario 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 21379.

#### Art. 7.

##### *Abrogazione*

1. La legge regionale 22 maggio 1995, n. 40, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 21 gennaio 2000

BADALONI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 gennaio 2000.*

00R0521

## LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2000, n. 9.

### Modifica alla legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 19 febbraio 2000)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. All'art. 3, comma 5, le parole «il 31 ottobre 1999 ed entro il 30 novembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 febbraio 2000 ed entro il 15 marzo 2000».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 21 gennaio 2000

BADALONI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 gennaio 2000.*

00R0522

## LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2000, n. 10.

**Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 19 febbraio 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Oggetto*

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggi e turismo di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni da parte delle associazioni senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 10 della stessa legge n. 217/1983 e di altri organismi operanti nel settore.

2. Non sono soggetti alle disposizioni della presente legge le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti.

3. Non sono soggetti, altresì, alle disposizioni della presente legge i consorzi e le società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e seguenti e 2615-ter del codice civile, fra strutture ricettive che effettuino servizi di prenotazione ed assistenza esclusivamente a favore delle imprese consorziate, anche avvalendosi di strumenti infotelematici e mediante l'apertura di propri distinti uffici.

## Art. 2.

*Organizzazione delle funzioni in ambito regionale*

1. Nelle materie di cui all'art. 1, comma 1, sono riservati alla Regione, oltre alle funzioni ed i compiti relativi alla programmazione ed all'adozione di atti di direttiva nei confronti degli enti destinatari di delega ai sensi del presente articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la predisposizione delle polizze assicurative standard di cui all'art. 14, i depositi cauzionali di cui all'art. 15, le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, di cui agli articoli 23 e 24.

2. Le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di agenzie di viaggi e turismo, ivi comprese quelle di vigilanza e controllo sulle relative attività, sono delegate alle province competenti per territorio ad eccezione delle funzioni riservate alla Regione dal comma 1. Fatti salvi gli interventi di competenza degli organi di sicurezza pubblica nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti con leggi dello Stato, le province esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggi e turismo avvalendosi anche delle aziende di promozione turistica (APT) competenti per territorio.

## Art. 3.

*Definizione ed attività delle agenzie di viaggi e turismo*

1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano l'attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nell'acquisto di tali servizi od anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché secondo

quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE.

2. Le agenzie di viaggi e turismo svolgono, congiuntamente o disgiuntamente, le seguenti attività:

a) produzione ed organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea, per singole persone o gruppi, senza vendita diretta al pubblico, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici;

b) intermediazione mediante la vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere prodotti ed organizzati dalle imprese di cui alla lettera a), anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici.

3. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'esercizio delle attività di cui al comma 2, lettera b), svolgono altresì, ai sensi della convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995, singole attività preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula ed all'esecuzione dei contratti di viaggio.

4. Rientrano tra le attività di cui al comma 3:

a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici, per conto delle imprese nazionali od estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altro tipo di trasporto;

b) l'organizzazione e la realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;

c) l'informazione, l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento dei propri clienti da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

d) la prenotazione dei servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge n. 217/1983, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

e) i servizi di intermediazione e offerta al pubblico delle attività di cui al comma 1, realizzati anche mediante reti e strumenti informatici, indicando comunque gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 10.

## Art. 4.

*Ulteriori attività delle agenzie di viaggi e turismo*

1. Le agenzie di viaggi e turismo, autorizzate all'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), possono svolgere anche le seguenti attività nel rispetto delle norme che le regolano con le prescritte autorizzazioni:

a) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

b) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

c) la prenotazione di autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;

d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o di ogni altro titolo di credito e cambio di valuta;

e) le operazioni di emissione in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

f) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche, oltre alla distribuzione e vendita di guide, carte topografiche, videocassette, opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al turismo;

g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere, manifestazioni ed eventi sportivi;

h) l'organizzazione di convegni e congressi.

2. Le agenzie di viaggi e turismo possono convenire con i propri clienti la dislocazione di terminali remoti posti all'interno di strutture, diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio.

Tali prestazioni sono consentite esclusivamente nei confronti delle parti che si sono impegnate e non possono essere rivolte ad altri soggetti.

3. L'attività di cui al comma 2, è subordinata a preventiva comunicazione al competente servizio della provincia.

#### Art. 5.

##### *Comitato tecnico-consulativo regionale*

1. È istituito il comitato tecnico-consulativo regionale per le agenzie di viaggi e turismo, di seguito denominato comitato, con il compito di formulare pareri e proposte in ordine alla programmazione ed alla politica turistica regionale ed alla tutela degli utenti.

2. Il comitato è composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di turismo, che lo presiede;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo;

c) cinque direttori delle APT, una per ciascuna provincia e dal direttore dell'APT di Roma;

d) quattro rappresentanti delle agenzie di viaggi e turismo designati dall'associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale;

e) un funzionario della struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo che svolge funzioni di segretario.

3. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

#### Capo II

##### AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

#### Art. 6.

##### *Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggi e turismo*

1. L'apertura delle agenzie di viaggi e turismo e l'esercizio delle attività di cui agli articoli 3 e 4, sono soggetti ad autorizzazione della provincia competente per territorio.

2. L'autorizzazione all'apertura di cui al comma 1, è rilasciata, sulla base dell'istruttoria di cui agli articoli 8 e 9, alla persona fisica o alla società nella persona del legale rappresentante, che ne abbiano fatto domanda ai sensi dell'art. 7.

3. Il titolare dell'autorizzazione è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale dovuta nella misura e con le modalità previste dalla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

4. L'autorizzazione è annuale e viene tacitamente rinnovata con il pagamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 3.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sono fatte salve le norme previste dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.

6. L'apertura di filiali di agenzie principali aventi sede nella Regione ovvero in altre regioni o in uno Stato dell'Unione europea, è soggetta a preventiva comunicazione alla provincia competente per territorio, contenente gli estremi dell'autorizzazione relativa all'agenzia principale, i requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettere e) ed f), riferiti ai locali nei quali si intende condurre l'attività della filiale e la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2, lettera c).

7. Le agenzie di viaggi e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere o manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento della fiera o manifestazione, limitatamente al periodo della manifestazione medesima, previa comunicazione alla provincia.

8. Le agenzie di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), non possono operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne esterne devono contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta.

9. Le province sono tenute a comunicare all'assessorato regionale competente in materia di turismo l'elenco delle autorizzazioni concesse, ogni modifica ad esse relativa, nonché l'elenco delle agenzie di viaggi e turismo che hanno comunicato di voler svolgere l'attività di cui all'art. 4, comma 2.

#### Art. 7.

##### *Domanda per il rilascio dell'autorizzazione*

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6, deve essere presentata in carta semplice alla provincia competente per territorio e deve indicare:

a) le complete generalità e la cittadinanza del titolare, se persona fisica, o, per le società, la denominazione, la ragione sociale, la sede della società e le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa;

b) l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;

c) le attività che si intendono esercitare con riferimento a quelle indicate all'art. 3;

d) l'ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;

e) per le agenzie che svolgono la loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, il requisito di indipendenza dei locali dalle altre attività svolte nella struttura stessa;

f) la denominazione prescelta per l'agenzia e, in subordine, altre che non siano uguali o simili ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tali da ingenerare confusione. Non può in ogni caso essere adottata la denominazione di comuni, isole o regioni italiane.

2. Alla domanda di cui al comma 1, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto costitutivo della società per le imprese in tal forma costituite e certificato di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio;

b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti estesi, in caso di società, anche agli amministratori della stessa, o relativa autocertificazione ove consentita dalla normativa vigente;

c) certificato del tribunale attestante che nei confronti degli amministratori della società non sono in corso procedure fallimentari e concorsuali o relativa autocertificazione ove consentita dalla normativa vigente;

d) la planimetria ed il nulla-osta tecnico-sanitario per le autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b);

e) dichiarazione bancaria attestante la possibilità di affidamento di:

1) 400 milioni, per le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera a);

2) 200 milioni per le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).

#### Art. 8.

##### *Istruttoria preliminare*

1. Ai fini dell'istruttoria della domanda di cui all'art. 7, la provincia competente accerta:

a) la regolarità della domanda, nonché la completezza e congruità della documentazione ad essa allegata;

b) che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, tramite la richiesta di parere da avanzare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento del turismo;

c) il possesso per il titolare persona fisica, o per il legale rappresentante in caso di società, dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria risultanti dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 2.

#### Art. 9.

##### *Esito dell'istruttoria ed adempimenti ulteriori*

1. Le domande di cui all'art. 7, sono dichiarate ammissibili o sono rigettate con apposito provvedimento della provincia da comunicare all'interessato.

2. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, deve trasmettere alla provincia:

a) copia del versamento della tassa di concessione regionale nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore;

b) copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 14;

c) documentazione idonea a certificare l'agibilità dei locali e la destinazione d'uso degli stessi ai fini commerciali;

d) copia del versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 15;

e) le complete generalità della persona, scelta dall'elenco regionale di cui all'art. 22, che assume la direzione tecnica dell'agenzia, salvo che questa sia assunta dallo stesso interessato.

3. Trascorso il termine fissato dal comma 2, senza che l'interessato abbia esattamente ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti. In via eccezionale, sulla base di comprovate motivazioni, la provincia può concedere, per una sola volta, una proroga di ulteriori sessanta giorni per detti adempimenti.

#### Art. 10.

##### *Provvedimento di autorizzazione*

1. Conclusa l'attività di istruttoria di cui agli articoli 8 e 9, la provincia concede l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggi e turismo con apposito provvedimento che deve espressamente indicare:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo;

b) il titolare, persona fisica o giuridica. Per le società va altresì indicata la denominazione e la ragione sociale ed il legale rappresentante;

c) l'attività autorizzata tra quelle di cui all'art. 3, comma 2;

d) il direttore tecnico;

e) l'ubicazione dei locali di esercizio.

2. Le agenzie di viaggi e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività.

3. Le agenzie di viaggi e turismo devono usare sempre ed esclusivamente la denominazione risultante dal provvedimento di autorizzazione. In caso di utilizzo da parte delle agenzie, per la promozione e la commercializzazione dei loro prodotti, di marchi diversi dalla loro denominazione, deve comunque risultare in modo chiaro ed evidente la denominazione dell'agenzia che propone o vende il prodotto turistico.

#### Art. 11.

##### *Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo*

1. Il titolare di un'agenzia di viaggi e turismo che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede dell'agenzia stessa ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, l'assessorato provinciale competente in materia di turismo e l'APT territorialmente competente.

2. Il termine di chiusura non può superare i tre mesi nel corso dell'anno. È ammessa una sola proroga per non più di tre mesi, per comprovate ragioni, da concedersi con provvedimento della provincia.

3. Nel caso che la chiusura temporanea avvenga senza la comunicazione di cui al comma 1, o che la sede non sia riaperta decorso il termine di proroga, la provincia dispone la revoca dell'autorizzazione.

#### Art. 12.

##### *Mutamento nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo*

1. La provincia autorizza i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo relativi agli elementi di cui all'art. 10, comma 1. A tal fine i mutamenti suddetti devono essere comunicati, entro trenta giorni dal loro verificarsi, alla provincia stessa, che provvede, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge, in relazione alla sola modifica richiesta.

2. I mutamenti relativi alla titolarità dell'agenzia di viaggi e turismo o alla ragione sociale comportano il pagamento della tassa di rilascio.

#### Art. 13.

##### *Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo*

1. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate ai sensi della presente legge, o le rispettive filiali, sono iscritte in apposito elenco istituito presso ciascuna provincia competente per territorio, che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

2. Nell'elenco di cui al comma 1, sono riportati, per ogni agenzia, i dati relativi alla denominazione, al tipo di attività autorizzata, al nome del titolare o alla ragione sociale, in caso di società ed al nome del direttore tecnico, nonché tutti i provvedimenti concernenti la singola agenzia eventualmente assunti dalla provincia ai sensi della presente legge.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le provincie trasmettono alla Regione, gli elenchi di cui al comma 1, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della pubblicazione annuale dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio (BUR).

#### Art. 14.

##### *Garanzia assicurativa*

1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare entro il termine fissato dall'art. 9, comma 2, polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici ed a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a programmi di viaggi e soggiorno, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977, nonché dal decreto legislativo n. 111/1995.

2. Le agenzie di viaggi e turismo inviano annualmente alla provincia territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio assicurativo.

#### Art. 15.

##### *Deposito cauzionale*

Entro il termine fissato dall'art. 9, comma 2, il titolare dell'agenzia deve versare alla Regione un deposito cauzionale di lire 40 milioni per le autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 2.

2. Gli importi di cui al comma 1, possono essere aggiornati con decreto del presidente della giunta regionale.

3. La cauzione può essere prestata in titoli di rendita pubblica esenti da vincolo o al portatore, o può essere costituita mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa anche fornita da mutue costituite da agenti di viaggio.

4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia a garanzia di tasse non pagate o di sanzioni pecuniarie.

5. Nei casi in cui la cauzione sia stata ridotta rispetto alla sua consistenza, per effetto dell'applicazione del comma 4, essa deve essere reintegrata nel suo importo originario nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Regione ad adempiervi.

6. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, viene effettuato dalla giunta regionale entro e non oltre novanta giorni consecutivi dalla data di ricezione della domanda, purché risulti regolare il pagamento delle tasse e di eventuali sanzioni.

#### Art. 16.

##### *Redazione dei programmi di viaggio*

1. I programmi concernenti viaggi e crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, organizzati o prodotti da agenzie di viaggi e turismo, sia per l'interno che per l'estero, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 111/1995.

2. Il riferimento ai programmi di cui al comma 1, deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento nella promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento. A tal fine il programma è posto a disposizione dei consumatori.

3. Gli inserti pubblicitari, annunci, manifesti e simili, relativi a soggiorni, viaggi o crociere, devono far richiamo per il dettaglio ai programmi formulati ai sensi del comma 1.

4. Le agenzie di viaggi e turismo, produttrici ed organizzatrici di viaggi e soggiorni, trasmettono alla provincia competente, prima della data di inizio della diffusione, copia dei programmi, annunci, manifesti e simili, al fine di verificare che gli stessi siano redatti secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Decorsi trenta giorni dalla data di invio del materiale, senza che sia pervenuta dalla provincia competente alcuna risposta, l'agenzia può procedere alla diffusione del materiale stesso.

#### Art. 17.

##### *Sospensione e revoca dell'autorizzazione*

1. La provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 6 per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi:

- a) quando vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;
- b) quando non vengano comunicati i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia ai sensi dell'art. 12;
- c) per l'inosservanza della prescrizione di cui all'art. 10, comma 3;
- d) qualora l'agenzia non provveda a reintegrare il deposito cauzionale ai sensi dell'art. 15, comma 5;
- e) in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 18, commi 3 e 6;
- f) qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale od internazionale.

2. La provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:

- a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità o non ottemperi alle disposizioni della provincia entro l'ulteriore termine assegnato dalla provincia stessa a pena di revoca dell'autorizzazione;
- b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo;
- c) in caso di mancata copertura assicurativa ai sensi dell'art. 14.

#### Capo III

##### RESPONSABILITÀ TECNICA

#### Art. 18.

##### *Soggetti responsabili dell'agenzia di viaggi e turismo*

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo principale è affidata alla persona fisica titolare dell'autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo o al legale rappresentante in caso di società, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, comma secondo, della legge n. 217/1983, accertati ai sensi del decreto legislativo n. 392/1991 ed iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 22.

2. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare dell'autorizzazione non presti, con carattere di continuità ed esclusività, la propria attività nell'agenzia di viaggi e turismo o non possieda i requisiti di cui al comma 1, la responsabilità di direzione tecnica è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell'elenco regionale di cui all'art. 22.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, devono curare la gestione tecnica dell'agenzia, con carattere di esclusività e continuità in una sola agenzia principale. In caso di inosservanza di questi obblighi la provincia provvede alla sospensione dell'esercizio della professione fino ad un massimo di sei mesi e, nell'ipotesi di recidiva, alla cancellazione dall'elenco provinciale.

4. Sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 22:

- a) coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneità all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, previo superamento di apposito esame di idoneità all'esercizio della professione, previsto dall'art. 19;

b) coloro che siano in possesso dei requisiti riconosciuti dal decreto legislativo n. 392/1991.

5. Sono inoltre iscritti, su domanda, all'elenco dei direttori tecnici:

- a) coloro che in altre regioni hanno superato l'esame equivalente a quello previsto dall'art. 19;
- b) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso dei titoli e documenti previsti dall'art. 4 del decreto legislativo n. 392/1991;
- c) i direttori tecnici, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso del titolo di idoneità equiparato, in base ai principi di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.

6. In caso di cessazione dell'attività da parte del direttore tecnico o di sospensione di questo per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi in un anno, il titolare dell'agenzia è tenuto a darne immediata comunicazione alla provincia competente per territorio, provvedendo contestualmente alla designazione di altra persona iscritta nell'elenco di cui all'art. 22.

#### Art. 19.

##### *Esame di idoneità*

1. La provincia indice, almeno una volta ogni due anni, la sessione d'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio delle attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo cui possono presentare domanda di partecipazione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea. A tal fine sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai sensi della normativa vigente;
- c) possesso del diploma di scuola media superiore, legalmente rilasciato o di equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) conoscenza di due lingue straniere sulle quali l'interessato intende sostenere l'esame tra quelle maggiormente diffuse, di cui almeno una lingua dei paesi appartenenti all'Unione europea.

2. Alla domanda di cui al comma 1, deve essere allegata copia del versamento, a titolo di concorso alle spese di effettuazione dell'esame, ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nella misura e nei modi stabiliti nel decreto di indizione delle prove d'esame.

3. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

4. L'esame di idoneità consiste in:

- a) una prova scritta nelle seguenti materie:
  - 1) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, elementi di contabilità obbligatoria, bilancio e contabilità gestionale;
  - 2) principi di legislazione turistica;
  - 3) una lingua straniera tra quelle indicate nella domanda;
- b) una prova orale nelle seguenti materie:
  - 1) legislazione turistica;
  - 2) geografia turistica;
  - 3) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, tecniche di promozione e commercializzazione;
  - 4) almeno due lingue straniere compresa quella oggetto della prova scritta.

5. L'esame di idoneità è effettuato dall'apposita commissione costituita ai sensi dell'art. 20.

## Art. 20.

*Commissione d'esame*

1. Ai fini di cui agli articoli 18 e 19, la provincia territorialmente competente, nomina con proprio provvedimento, la commissione per l'accertamento dell'idoneità della professione di direttore tecnico, così composta:

a) un dirigente dell'APT esistente nel competente ambito territoriale provinciale, che la presiede. Per l'ambito territoriale dell'intera provincia di Roma viene costituita un'unica commissione d'esame presieduta da un dirigente dell'APT della provincia di Roma, alla quale partecipa anche un dirigente dell'APT del comune di Roma;

b) cinque docenti o esperti rispettivamente nelle materie di cui all'art. 19, comma 4, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4);

c) un rappresentante degli agenti di viaggio e turismo designato dall'organizzazione di categoria più rappresentativa.

2. La commissione esaminatrice è integrata da docenti o esperti nelle lingue straniere in relazione alle richieste di esame.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della provincia territorialmente competente.

4. Ai membri della commissione competono le indennità previste dalla normativa regionale vigente in materia di partecipazione a commissione d'esame.

## Art. 21.

*Attestato di idoneità*

1. La provincia, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva gli elenchi degli idonei e rilascia i relativi attestati di idoneità comprovanti l'accertamento delle conoscenze di cui all'art. 19.

## Art. 22.

*Elenchi dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo*

1. Presso ciascuna provincia è tenuto ed aggiornato l'elenco dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi dell'art. 19 o che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 18, comma 4, lettera b). Sono, altresì, iscritti in tale elenco i soggetti indicati nell'art. 18, comma 5.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la provincia comunica alla Regione gli elenchi, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo ai fini della pubblicazione dell'elenco regionale annuale nel BUR.

## Capo IV

## ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE

## Art. 23.

*Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale*

1. È istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo l'elenco delle associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ed abbiano sedi operative nella Regione ed almeno in altre tre regioni.

2. Le associazioni di cui al comma 1, possono svolgere in modo continuativo ed esclusivamente per i propri associati, l'attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 11/1995 e dagli articoli 14 e 16.

3. Le associazioni di cui al comma 1, devono possedere, per disposizione statutaria i seguenti requisiti:

a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività, desumibile dai bilanci sociali;

b) organizzazione e funzionamento secondo i criteri di democrazia;

c) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.

4. Le associazioni di cui al comma 1, ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal medesimo comma 1, devono trasmettere alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo:

a) copia dell'atto costitutivo;

b) copia dello statuto;

c) copia del bilancio annuale;

d) documentazione comprovante, per ogni anno, l'avvenuto pagamento della garanzia assicurativa di cui all'art. 14.

5. Le associazioni di cui al comma 1, devono inviare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggio e turismo, il programma annuale delle singole iniziative previste; eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell'inizio dell'attività.

6. La Regione, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 26, sospende lo svolgimento delle attività delle associazioni di cui al comma 1, fino all'eliminazione dell'irregolarità, qualora:

a) la documentazione risulti insufficiente od incompleta;

b) il programma o le eventuali variazioni non risultino comunicate ai sensi del comma 5;

c) siano accertate gravi irregolarità nello svolgimento delle attività;

d) non venga stipulata o rinnovata la polizza assicurativa.

7. Fatto salvo quanto previsto all'art. 24, ogni altra associazione od organismo deve servirsi per l'organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie di viaggi e turismo che risultino in possesso di autorizzazione per svolgere le attività di cui all'art. 3, comma 2.

## Art. 24.

*Associazioni senza scopo di lucro gruppi sociali e comunità operanti a livello sociale*

1. Le associazioni senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale, aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, possono organizzare e realizzare, senza carattere di professionalità, gite occasionali, della durata non superiore ai tre giorni, viaggio compreso, riservati esclusivamente ai propri associati ed appartenenti.

2. L'organizzazione e la realizzazione di cui al comma 1, non sono soggette alle disposizioni della presente legge purché venga stipulata un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dall'effettuazione di ogni singola iniziativa e questa venga preventivamente comunicata alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo almeno quindici giorni prima della data stabilita.

3. Il tardivo o mancato invio della comunicazione dell'iniziativa ai sensi del comma 2, comporta il pagamento, rispettivamente, di una somma da lire 300 mila a lire 800 mila e da lire 800 mila a lire 2 milioni.

4. La mancata stipula dell'assicurazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 26, comma 6.

5. Le proloco non possono svolgere le attività indicate dal presente articolo.

## Capo V

## TURISMO SCOLASTICO

## Art. 25.

*Turismo scolastico*

1. Le scuole e gli istituti che intendano svolgere, nel contesto dei propri ordinamenti, viaggi di durata superiore ad un giorno, devono attenersi, oltre alle disposizioni impartite dai singoli provveditorati agli studi e dal Ministero della pubblica istruzione, anche alle disposizioni della presente legge.

## Capo VI

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 26.

*Sanzioni amministrative*

1. Salva l'applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'art. 3, senza aver ottenuto le autorizzazioni

prescritte dalla presente legge, è soggetto al pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 16 milioni, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate.

2. L'inosservanza delle prescrizioni relative alla redazione dei programmi di viaggio comporta il pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni, tenuto conto delle attività che l'agenzia è autorizzata a svolgere.

3. Il titolare che con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella autorizzata è soggetto al pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 4 milioni.

4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comporta il pagamento della sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 1 milione.

5. Le associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 23 che esercitano le attività previste dalla presente legge senza essere iscritte nell'elenco regionale sono soggette al pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 16 milioni.

6. L'inosservanza per le associazioni senza scopo di lucro di cui agli articoli 23 e 24, della stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 14 comporta il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 16 milioni.

7. L'inosservanza per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 23, dell'invio annuale alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo del programma delle attività comporta il pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni.

8. All'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si provvede ai sensi del titolo VI, capo II della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Come previsto dall'art. 208 della legge regionale n. 14/1999, in attesa dell'adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 194, comma 4 della legge regionale n. 14/1999, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30, e successive modificazioni.

#### Art. 27.

##### *Trasferimento di risorse e di personale*

1. Per il conferimento di eventuali risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi previsti dalla presente legge si provvede in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14/1999.

#### Art. 28.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:

a) la legge regionale 17 settembre 1984, n. 63, e successive modificazioni;

b) la lettera a), comma 2 dell'art. 77 della legge regionale n. 14/1999.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 27 gennaio 2000

BADALONI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 gennaio 2000.*

00R0523

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2000, n. 33.

### Interventi finanziari per il commercio.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 29 aprile 2000)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

##### *Finalità*

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi tesi a valorizzare l'offerta commerciale, riqualificando le attività nei centri urbani e rurali, con particolare riguardo ai centri storici, come definiti dagli strumenti urbanistici comunali, e promuovendo lo sviluppo delle cooperative di garanzia o consorzi fidi tra operatori commerciali.

#### Capo I

##### INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI

#### Art. 2.

##### *Tipologia ed articolazione degli interventi*

1. Per la valorizzazione dei centri storici, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, la Regione concede contributi in conto capitale ed in conto interessi finalizzati alla qualificazione, promozione e sviluppo degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi per interventi relativi ai locali adibiti o da adibire ad attività commerciali e al deposito delle merci, per la loro costruzione, all'acquisto, alla ristrutturazione, all'ampliamento nonché per l'acquisto delle attrezzature, fisse e mobili, e degli arredi.

3. Il contributo in conto capitale non può superare il cinquanta per cento della spesa ammessa al finanziamento, con il limite massimo di spesa ammissibile di L. 200.000.000.

4. Il contributo in conto interessi è pari al cinquanta per cento della spesa per interessi sul finanziamento concesso da istituto di credito per le medesime finalità del contributo in conto capitale previsto dal precedente comma 3, ed è accordabile sulla differenza tra la spesa ammessa a finanziamento e l'ammontare del contributo in conto capitale.

5. Per i fini di cui al comma 4, il presidente della Regione, su deliberazione della giunta regionale stipula apposita convenzione con gli istituti di credito operanti sul territorio regionale.

6. In ogni caso i contributi previsti al comma 3 ed al comma 4, sono concessi conformemente ai limiti e alle condizioni del regime denominato «*de minimis*», come definito dalla normativa comunitaria.

## Art. 3.

*Destinatari del contributo*

1. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi previsti dall'art. 2, le piccole imprese del commercio al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande, operanti nei centri storici nonché gli esercizi commerciali di cui all'art. 9 della legge regionale 27 settembre 1999 n. 33.

## Art. 4.

*Priorità*

1. I contributi di cui al presente capo, sono concessi, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) esercizi commerciali ubicati nei centri storici come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, che siano attivi nel centro storico da più di un anno alla data di presentazione della domanda;
- b) nuovi esercizi commerciali o esercizi commerciali trasferiti da altre zone dello stesso comune al centro storico;
- c) esercizi commerciali previsti dall'art. 9 della legge regionale 27 settembre 1999 n. 33;
- d) esercizi commerciali i cui titolari abbiano un'età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni.

*Capo II*INTERVENTI PER LE AREE URBANE  
E RURALI NON RICOMPRESE NEL CAPO I

## Art. 5.

*Tipologia di intervento*

1. Nelle aree diverse dai centri storici e per i beneficiari di cui all'art. 7, la Regione concede contributi per interventi tesi a promuovere la costituzione delle piccole imprese, lo sviluppo del commercio al dettaglio e dei suoi soggetti distributivi nonché la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

## Art. 6.

*Articolazione degli interventi*

1. I contributi sono concessi per interventi, relativi ai locali adibiti o da adibire ad attività commerciali o al deposito delle merci, che hanno come oggetto, congiuntamente o alternativamente, la loro costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione, l'ampliamento nonché l'acquisto delle attrezzature, fisse e mobili, e degli arredi.

2. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 7, sono concessi esclusivamente contributi in conto interessi in misura pari al 70% della spesa per interessi sul finanziamento.

3. Ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 7, sono concessi contributi sia in conto capitale che in conto interessi. Il contributo in conto capitale non può essere superiore al trenta per cento della spesa ammessa a finanziamento. Il contributo in conto interessi è pari al cinquanta per cento della spesa per interessi sul finanziamento concesso da istituto di credito per le medesime finalità del contributo in conto capitale ed è accordabile sulla differenza tra la spesa ammessa a finanziamento e l'ammontare del contributo in conto capitale.

4. I soggetti che non si avvalgono dei benefici di cui ai commi 2 e 3, possono accedere alla locazione finanziaria agevolata e ai finanziamenti a tasso agevolato effettuati tramite la «FINMOLISE - S.p.a.» con la quale la Regione stipula apposita convenzione.

5. In ogni caso la spesa ammissibile non è superiore a L. 200.000.000.

6. I contributi di cui al presente articolo sono concessi conformemente ai limiti ed alle condizioni del regime denominato «*de minimis*», come definito dalla normativa comunitaria.

## Art. 7.

*Beneficiari del contributo*

1. Possono usufruire dei contributi:

- a) le piccole imprese del commercio al dettaglio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- b) i soggetti distributivi costituiti in forma cooperativa o in altra forma associativa o societaria aventi, quale attività primaria, l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate;
- c) i soggetti che costituiscono nuovi esercizi di vicinato e della somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'ammissione al contributo avviene nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1;
- b) i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1;
- c) i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1;
- d) i titolari di impresa che abbiano un'età compresa tra i diciotto e i quaranta anni.

*Capo III*INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA O CONSORZI  
FIDI TRA OPERATORI COMMERCIALI E FACILITAZIONI PER  
L'ACCESSO AL CREDITO.

## Art. 8.

*Interventi per agevolare l'accesso al credito*

1. La Regione Molise, per il tramite della «Finmolise - S.p.a.», concede:

- a) alle cooperative di garanzia o ai consorzi fidi con sede ed operatività nel Molise, costituiti tra le imprese commerciali esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa o ambulante contributi finalizzati ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia o dei fondi rischi;
- b) alle imprese commerciali esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa e ambulante, contributi in conto interessi su finanziamenti a breve, medio e lungo termine concessi da aziende di credito o istituti finanziari.

2. Un'apposita convenzione, da approvarsi dalla giunta regionale, disciplinerà i rapporti tra la Regione Molise e la «Finmolise - S.p.a.».

*Capo IV*

## DISPOSIZIONI COMUNI E FINANZIARIE

## Art. 9.

*Modalità di erogazione e revoca dei contributi*

1. In relazione a ciascuna delle tipologie di interventi previsti dalla presente legge, la giunta regionale adotta, sentito il parere della competente commissione consiliare, appositi provvedimenti con i quali stabilisce ulteriori criteri per la concessione dei contributi nonché le modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei benefici.

2. Il parere di cui al precedente comma viene rilasciato entro quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di provvedimento alla commissione consiliare competente. Decorso tale termine la giunta regionale procede prescindendo dal parere. Il termine può essere interrotto per una sola volta ove la commissione consiliare richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. La giunta regionale procede comunque all'adozione del provvedimento decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione alla commissione consiliare dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti.

3. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali per le stesse finalità.

4. Sono ammissibili a contributo le iniziative di investimento attuate non oltre ventiquattro mesi prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze.

5. La giunta regionale delibera la revoca del contributo in caso di mancato rispetto, da parte dei destinatari, delle norme della presente legge e delle disposizioni contenute nei provvedimenti giuntali di cui al comma 1. La revoca comporta la restituzione del contributo erogato, oltre agli interessi per legge.

#### Art. 10.

##### *Ripartizione delle risorse finanziarie*

1. La Regione ripartisce le risorse disponibili nel seguente modo:

a) il quarantacinque per cento a favore delle piccole imprese del commercio al dettaglio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3 dell'art. 2;

b) il dieci per cento in favore delle piccole imprese del commercio al dettaglio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'art. 2;

c) il dieci per cento a favore delle piccole imprese del commercio al dettaglio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché dei loro soggetti distributivi, per la realizzazione degli interventi finanziati in conto interessi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6;

d) il venticinque per cento a favore delle piccole imprese al dettaglio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per la realizzazione degli interventi finanziati in conto capitale di cui al comma 3 dell'art. 6;

e) il dieci per cento a favore degli interventi gestiti dalla «Finmolise - S.p.a.» ai sensi dell'art. 8.

2. Le risorse disponibili possono essere rimodulate sulla base delle domande pervenute.

#### Art. 11.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa con la legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 o con successiva legge di variazione.

2. Relativamente agli esercizi finanziari 2001 e successivi si provvederà con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 aprile 2000

VENEZIALE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2000, n. 34.

**Istituzione a Bruxelles dell'ufficio di collegamento della Regione Molise con le istituzioni dell'Unione europea.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 29 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Ufficio di collegamento della Regione Molise a Bruxelles - Finalità e compiti*

1. La Regione Molise, nell'ambito delle iniziative e degli orientamenti nazionali tesi a realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza, istituisce a Bruxelles un ufficio di collegamento con le istituzioni comunitarie e concorre allo sviluppo del processo di unificazione e di integrazione europea, in conformità a quanto previsto dall'art. 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'ufficio, nell'ambito della struttura da cui dipende, svolge compiti di raccordo operativo e di assistenza tecnica per le iniziative regionali di rilievo comunitario; può altresì svolgere attività di sostegno e informazione anche a favore degli enti locali del Molise nonché delle imprese molisane, nell'ambito delle competenze regionali e secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente. L'ufficio opera quale strumento di collegamento tecnico-amministrativo e informativo, assicurando:

la partecipazione attiva della Regione Molise alle iniziative comunitarie;

il sostegno alle istituzioni regionali ed agli enti locali molisani, nella promozione e sviluppo delle relazioni con gli organismi dell'Unione europea;

un'organica e costante informazione sulle politiche ed iniziative comunitarie;

un rapporto diretto e continuativo con gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'Unione europea.

3. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo all'ufficio di collegamento, e in particolare al fine di garantire il supporto operativo allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 2, compresa l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, la Regione può convenzionarsi con soggetti pubblici o privati dotati della necessaria esperienza operativa nel settore.

4. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture comuni con le altre regioni e con le province autonome.

#### Art. 2.

*Personale dell'ufficio - Trattamento economico*

1. La giunta regionale provvede, in conformità alle norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi del decreto legge 3 febbraio 1993, n. 29 e della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, a costituire, nell'ambito della direzione generale I prevista dalla tabella B allegata alla predetta normativa regionale, la struttura organizzativa e a definirne le attribuzioni.

2. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento di Bruxelles di cui all'art. 1, è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero.

3. L'indennità da determinarsi con delibetazione di giunta è quella spettante per analogo titolo e per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e dal decreto-legge 27 febbraio 1998, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 3.

#### Disposizioni finanziarie

1. Per tutti gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000, inerenti le spese di gestione del personale regionale, e con variazione di bilancio attraverso l'istituzione di un nuovo capitolo relativo alla spesa di gestione, locazione, manutenzione degli immobili ed acquisto attrezzature. Per gli esercizi successivi si farà fronte con legge annuale di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 aprile 2000

VENEZIALE

00R0509

## LEGGE REGIONALE 26 aprile 2000, n. 35.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 ottobre 1999, n. 35, ad oggetto: «Prestazioni aggiuntive in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi e dei trapiantati».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 9 del 29 aprile 2000)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. All'art. 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 4):

«4. — Per coloro che si rivolgono a strutture sanitarie sul territorio nazionale, le spese relative al trasporto extraurbano sono da corrispondere:

a) spese di viaggio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore, con mezzo pubblico (autobus di linea, ferrovia, aereo,), rimborsabili fino al cento per cento della tariffa più economica, calcolata alla data di effettuazione del viaggio stesso;

b) spese di viaggio effettuato con mezzo proprio, secondo la tariffa prevista per i dipendenti regionali, ai sensi della normativa regionale vigente. Nel caso di pazienti non autosufficienti il cui trasporto presso strutture sanitarie extra regionali richieda l'utilizzo di mezzi non ordinari, preventivamente autorizzati dall'organismo pubblico competente, le spese di trasporto, nonché quelle per l'eventuale accompagnatore, sono rimborsate nella misura del cento per cento».

#### Art. 2.

1. All'art. 3, comma 1, lettera c), dopo le parole: «del modello E 112 rilasciato dalla ASI competente per territorio», aggiungere «solo per coloro che si recano presso strutture sanitarie estere di altissima specializzazione».

2. All'art. 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «non superiore a:» aggiungere «L. 100.000.000 per una persona;».

#### Art. 3.

1. All'art. 5, comma 1, dopo le parole «già autorizzati dal centro di riferimento regionale per il trapianto» va aggiunto «solo per coloro che si rivolgono a strutture sanitarie estere di altissima specializzazione».

#### Art. 4.

1. All'art. 6, comma 1, alla fine della lettera a) aggiungere: «solo per coloro che si rivolgono a strutture sanitarie estere di altissima specializzazione».

2. All'art. 6, comma 1, al termine della lettera b) aggiungere: «per gli stessi soggetti di cui alla lettera a)».

3. All'art. 6, comma 1, lettera f), dopo le parole «elenco delle spese correlate al soggiorno» aggiungere «e al viaggio».

#### Art. 5.

1. All'art. 7, comma 1, dopo le parole «comprovante le spese sostenute per il soggiorno» aggiungere «e per il viaggio».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 aprile 2000

VENEZIALE

00R0510

## LEGGE REGIONALE 26 aprile 2000, n. 36.

Modifica alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 ad oggetto. «Disciplina regionale del commercio, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 29 aprile 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica all'art. 31 della legge regionale n. 33/1999*

1. La lettera g) del comma 1, dell'art. 31 della legge regionale n. 33/1999 è così costituita:

«g) è fatto divieto di istituire nuovi mercati e nuove fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, 1° maggio e 25 aprile».

## Art. 2.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 aprile 2000

VENEZIALE

00R0511

## REGIONE BASILICATA

## LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 50.

Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 9 settembre 1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 30 del 19 aprile 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità e risorse*

1. Le disposizioni della presente legge sono volte alla disciplina della programmazione ed attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati nei territori della Regione Basilicata colpiti dalla crisi sismica iniziata il 9 settembre 1998, individuati o da individuare con ordinanze del Ministero per l'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, nonché nei comuni delle province di Matera e Potenza colpiti dagli eventi sismici del maggio 1990 e maggio 1991, da individuare secondo quanto previsto dal successivo art. 10, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto-legge 13 maggio 1999 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999 n. 226, richiamato negli articoli successivi legge n. 226/1999, e a quelle emanate con l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3028 del 18 dicembre 1999.

2. Si applicano altresì le norme del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, per l'espresso rinvio di cui all'art. 2 della legge n. 226/1999, in quanto compatibili.

3. Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono definiti nell'ambito del programma finanziario, predisposto sulla base delle risorse disponibili, approvato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 226/1999.

4. Obiettivi prioritari del programma finanziario di cui al comma precedente sono:

il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultino totalmente o parzialmente inagibili;

la ripresa delle attività produttive;

il recupero delle funzionalità delle strutture e infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale;

il completamento del piano degli interventi sui dissesti idrogeologici già avviati, ivi compresi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero per inagibilità conseguente a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei territori individuati dall'ordinanza ministeriale 17 settembre 1998 n. 2847 e successive e per i quali non sono stati concessi altri contributi.

il potenziamento delle strutture della Regione e dei comuni di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1999, n. 226, secondo le modalità previste dal comma 14, art. 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6.

## Art. 2.

*Coordinamento istituzionale e tecnico*

1. La giunta regionale promuove forme di raccordo istituzionale e tecnico tra gli enti locali impegnati nella ricostruzione al fine di favorire il rapido impiego delle risorse e lo svolgimento delle attività amministrative ordinarie e straordinarie.

2. La giunta regionale riferisce semestralmente al consiglio sull'andamento delle attività di ricostruzione.

3. È istituita la conferenza dei sindaci delle aree colpite dal sisma, quale organismo permanente di consultazione e coordinamento delle attività di competenza comunale.

La conferenza dei sindaci, convocata in prima istanza dal presidente della giunta regionale, nomina al suo interno il presidente.

## Art. 3.

*Attività della giunta regionale*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi del comitato tecnico scientifico di cui al successivo art. 4, la giunta regionale predisponde:

il piano degli interventi definitivi per il recupero e miglioramento sismico delle opere pubbliche o di fruizione pubblica e delle infrastrutture danneggiate;

il piano degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico o privato d'interesse storico-artistico, monumentale di culto, d'intesa con la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Basilicata;

il piano dei dissesti idrogeologici, con particolare riferimento alle esigenze di completamento degli interventi già avviati nella fase dell'emergenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 226/1999 e dall'ordinanza Ministeriale n. 3028/1999, che terrà conto del programma già approvato con decreto della giunta regionale n. 2994 del 30 novembre 1999;

il programma di indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, al fine di valutare possibili aggravamenti del rischio sismico per effetti locali di sito, formulando, in caso di riscontro positivo, specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

il piano degli interventi finalizzati alla ripresa delle attività produttive, comprese quelle agricole, danneggiate dal sisma;

le linee guida e le direttive tecniche per la progettazione ed esecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione, con miglioramento sismico, del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma.

## Art. 4.

*Comitato tecnico-scientifico*

1. Il comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 17 settembre 1998 n. 2847, come integrato ai sensi dell'art. 14, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 18 dicembre 1999 n. 3028, può essere ulteriormente integrato, per la Regione Basilicata e ai fini della presente legge, da esperti, in numero non superiore a tre, chiamati a contribuire su temi specifici.

Tali consulenti sono nominati dalla giunta regionale che potrà avvalersi, a tal fine, di soggetti designati dall'Università degli studi della Basilicata.

2. Il comitato di cui al comma precedente svolge funzioni di valutazione tecnica per gli obiettivi stabiliti dalla legge n. 226/1999, e, in particolare, fornisce alla Regione supporto per:

la redazione delle linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati;

la redazione delle direttive tecniche, da coordinare con le procedure per la concessione dei contributi ai soggetti aventi diritto, attraverso la definizione dei criteri per la scelta dei parametri economici;

la definizione degli obiettivi e delle metodologie per l'attività di microzonazione sismica sui centri interessati;

la definizione dei criteri di perimetrazione dei centri e nuclei maggiormente colpiti nei quali procedere all'attivazione dei programmi di recupero di cui al successivo art. 5;

l'attuazione degli interventi già programmati o da programmare in materia di dissesto idrogeologico, anche attraverso la redazione di specifiche direttive tecniche;

l'attuazione degli interventi sugli immobili d'interesse storico-artistico e di culto, anche attraverso l'emanazione, d'intesa con la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Basilicata, di specifiche direttive tecniche.

## Art. 5.

*Programmi di recupero*

1. Con apposita deliberazione di giunta regionale, saranno definite le linee guida per la perimetrazione dei centri e nuclei, nonché i criteri per la programmazione e l'attuazione degli interventi, attraverso programmi di recupero, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 6/1998 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998, e sulla base dei principi stabiliti con la presente legge. In particolare, il regolamento stabilirà i criteri e le modalità per l'individuazione degli ambiti nei quali gli interventi si realizzano attraverso programmi di recupero, le procedure di approvazione degli atti di perimetrazione degli ambiti, nonché i contenuti, le procedure di approvazione e le modalità di attuazione dei programmi stessi.

2. Le amministrazioni comunali hanno la facoltà di perimetrare centri e nuclei urbani e/o rurali o parti di essi, di particolare interesse, danneggiati dal sisma del 9 settembre 1998, nei quali gli interventi si attuano attraverso programmi di recupero.

3. Obiettivo primario e qualificante del programma di recupero è quello di programmare e disciplinare la realizzazione degli interventi edilizi, infrastrutturali e di eventuale sistemazione idrogeologica per garantire, nel rispetto dei valori storico-ambientali esistenti, il consolidamento, la stabilità, la sicurezza, l'abitabilità e la funzionalità complessiva delle aree interessate.

4. Gli interventi sugli edifici o complessi di edifici tra loro collegati individuati dal programma di recupero per i quali si prevede una attuazione unitaria saranno realizzati dai soggetti pubblici o privati proprietari degli immobili danneggiati. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 6/1998, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio nel termine ivi previsto. Il consorzio può essere costituito anche per interventi concernenti più edifici di proprietà pubblica e privata e può attuare anche interventi di ripristino di urbanizzazioni primarie che siano strettamente connesse e funzionali con gli interventi sugli edifici danneggiati e comunque entro le prescrizioni del programma di recupero.

5. La giunta regionale provvede a definire:

a) gli elaborati tecnici che costituiscono il programma di recupero, le procedure per la concessione dei finanziamenti e le priorità di intervento;

b) le modalità di redazione dei progetti esecutivi, attraverso linee di indirizzo per la progettazione e l'esecuzione delle opere;

c) i parametri tecnici ed economici per la determinazione del costo degli interventi;

d) i parametri di spesa per la redazione dei programmi di recupero, che saranno ricompresi nel costo dei programmi stessi, sentiti gli ordini e collegi professionali competenti.

6. Il programma di recupero, può prevedere il ricorso a strumenti urbanistici attuativi. In tal caso questi ultimi sono adottati ed approvati con le procedure di cui alla legge regionale n. 37/1996.

## Art. 6.

*Interventi a favore dei privati*

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge i proprietari di immobili, a qualsiasi uso adibiti, che siano stati distrutti o danneggiati, dalla crisi sismica iniziata il 9 settembre 1998 nei territori della Regione Basilicata, individuati o da individuare ai sensi del comma 1, dell'art. 1 della presente legge.

2. L'attuazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici o complessi di edifici.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta i parametri tecnici ed economici ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge

n. 6/1998 e, nei successivi sessanta giorni, la giunta regionale definisce modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti con le disposizioni richiamate all'art. 1, avvalendosi del comitato tecnico-scientifico di cui al precedente art. 4, e considerando in ogni caso prioritari gli interventi sulle seguenti fasce omogenee:

edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che, alla data di inizio della crisi sismica erano adibite ad abitazioni principali e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

edifici nei quali siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

edifici nei quali siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;

edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari destinate ad abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici;

4. I contributi sono erogati in almeno due rate in relazione all'entità dell'intervento, e su ciascuna di esse, per gli interventi ricompresi all'interno dei programmi di recupero, di cui al precedente art. 5, viene applicata una ritenuta a garanzia del dieci per cento. La liquidazione della rata finale è effettuata ad ultimazione lavori. La restituzione delle ritenute a garanzia, senza interessi, è disposta su presentazione da parte degli interessati dei certificati liberatori rilasciati dagli organi contributivi, previdenziali ed assicurativi, così come disposto dall'art. 14, comma 12, del decreto-legge n. 6/1998. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo la giunta regionale adotta uno schema di contratto di appalto tipo ai fini della sicurezza nei cantieri, della verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa e promuove un'intesa con INPS, INAIL e Cassa Edile per attestare la regolarità contributiva mediante il documento unico di cui al successivo art. 11.

5. Le domande per la concessione dei contributi concernenti la ricostruzione e la riparazione con miglioramento sismico degli edifici, redatte in conformità alle modalità definite dalla giunta regionale, sono presentate ai comuni, i quali individuano gli aventi diritto sulla base delle priorità stabilite ai sensi del precedente comma 3, e concedono i contributi nei limiti dei fondi disponibili. Sui contributi concessi, gli uffici regionali competenti esercitano il controllo a campione, per non meno del dieci per cento delle domande.

6. I soggetti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 6/1998, possono eseguire i lavori limitatamente agli immobili non ricompresi nei programmi di recupero di cui al precedente art. 5, prima della concessione contributiva e previa autorizzazione del comune. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al rispetto delle procedure di cui alla presente legge e delle prescrizioni tecniche vigenti. L'esecuzione dei lavori non costituisce titolo, nè criterio di priorità per la concessione di eventuali contributi.

7. La giunta regionale ripartisce tra i comuni i fondi disponibili destinati agli interventi di cui al presente articolo sulla base dei dati forniti dagli stessi comuni, concernenti i fabbisogni di ciascuna fascia omogenea di interventi di cui al precedente comma 3.

8. La giunta regionale procede annualmente a verificare l'effettivo utilizzo dei fondi assegnati a ciascun comune anche al fine di determinare l'entità delle successive assegnazioni di fondi e di effettuare conguagli.

#### Art. 7.

##### *Consorzi obbligatori*

1. La giunta regionale adotta uno statuto tipo del consorzio, prevedendo altresì il contenuto minimo dei contratti di appalto ai fini della sicurezza nei cantieri, della verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa.

2. Le imprese procedono alla esecuzione dei lavori sulla base dei contratti di appalto di diritto privato.

#### Art. 8.

##### *Ricostruzione di immobili demoliti*

1. Qualora sia necessario procedere alla demolizione dell'immobile danneggiato, sulla base delle direttive tecniche vigenti, oppure quando la demolizione sia già intervenuta, è consentita la ricostru-

zione dell'immobile, anche in luogo diverso da quello originario secondo quanto previsto all'art. 4, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 6/1998, qualora il trasferimento si renda necessario a seguito delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica, o per cause impeditive dipendenti dai dissesti idrogeologici del terreno, opportunamente documentate.

#### Art. 9.

##### *Contributi connessi a precedenti eventi sismici*

1. Gli aventi diritto ai benefici di cui alla presente legge, già inseriti in graduatorie per l'accesso a benefici previsti per eventi sismici precedenti e che non siano stati oggetto di concessioni contributive, possono accedere ai contributi di cui alla presente legge previa espressa rinuncia ai benefici precedenti.

2. Qualora, prima dell'inizio della crisi sismica del 9 settembre 1998, siano state rilasciate concessioni contributive conseguenti a precedenti eventi sismici e siano iniziati i lavori, l'avente diritto presenta al comune, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una perizia giurata del direttore dei lavori che attesta i lavori eseguiti. Il comune, previa verifica della perizia, ridetermina il contributo per i lavori eseguiti prima del 9 settembre 1998 e lo liquida secondo le procedure stabilite per l'evento sismico cui si riferisce. Agli ulteriori interventi da eseguire per la riparazione dei danni e degli aggravamenti causati dalla crisi sismica iniziata il 9 settembre 1998 si applicano le disposizioni di cui alla presente legge. Le somme concesse a seguito dei precedenti terremoti e non utilizzate dall'avente diritto sono computate nel calcolo del nuovo contributo.

3. In alternativa a quanto disposto dal comma 2, è consentito all'avente diritto di completare i lavori mediante variante al progetto originario a seguito dei nuovi eventi sismici, utilizzando il contributo già concesso. In tal caso la variante è predisposta in conformità alle normative e alle procedure tecnico-amministrative vigenti relativamente al progetto originario.

#### Art. 10.

##### *Disciplina degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 1990 e maggio 1991*

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 226/1999, con apposito programma finanziario approvato dal consiglio regionale sarà ripartito il fondo complessivo di settanta miliardi, già stabilito con il programma finanziario di cui all'art. 1, comma 3, individuando i comuni colpiti nelle province di Potenza e Matera e le somme a ciascuno di essi spettanti, per la ricostruzione e riparazione degli edifici privati danneggiati in conseguenza degli eventi sismici del maggio 1990 e del maggio 1991.

2. I contributi saranno concessi secondo i principi, i criteri, le modalità e le procedure, previsti dalla presente legge, con priorità nei casi di edifici per i quali risulti totale il nesso di causalità tra i danni tuttora riscontrabili e gli eventi sismici del 1990 e 1991.

3. Nei casi in cui il nesso di causalità danno-sisma di cui al comma precedente risulti parziale si applicano le disposizioni riportate nel precedente art. 9 con riferimento ai sismi del maggio 1990 e maggio 1991.

#### Art. 11.

##### *Documento unico di regolarità contributiva*

1. Il documento unico di cui all'art. 6, comma 4, attesta la regolarità contributiva nel rapporto di lavoro concernente l'esecuzione di opere pubbliche e private disciplinate dalla presente legge certificando, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile.

2. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

3. Nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 6, comma 4, sono definite le modalità ed i tempi per il rilascio del documento unico.

## Art. 12.

**Controllo sugli interventi di ricostruzione e riparazione**

1. L'attività di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64, è disciplinata dalla legge regionale 6 agosto 1997 n. 38, e comprende anche quella concernente il rispetto dei criteri tecnici stabiliti ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 6/1998.

2. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le direttive di cui all'art. 14, comma 13, del decreto-legge n. 6/1998, per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori su immobili privati. Le verifiche sono eseguite a campione per non meno del dieci per cento degli interventi.

3. Per la verifica di conformità in corso d'opera di cui al precedente comma 2, la giunta regionale, sentiti gli ordini e collegi professionali competenti, predisponde l'elenco degli iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da verificare e stabilisce l'entità del compenso. L'incarico ai tecnici verificatori avviene nel rispetto del principio della rotazione.

## Art. 13.

**Incarichi professionali**

1. La Regione promuove un'intesa con gli ordini e collegi professionali competenti al fine di stabilire l'entità dei compensi, in coerenza con le vigenti tariffe professionali, da corrispondere ai professionisti incaricati per tutte le prestazioni connesse all'attuazione della presente legge, nonché di fissare modalità e procedure perché sia assicurata la qualità e la tempestività degli interventi.

## Art. 14.

**Uffici regionali**

1. Con apposita deliberazione di giunta regionale saranno individuati gli uffici regionali cui saranno affidati i compiti connessi all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

## Art. 15.

**Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si rinvia alle norme di cui al decreto-legge n. 6/1998 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Quando nelle disposizioni di legge indicate all'art. 1, non sia diversamente indicato, i compiti e le funzioni attribuite alla Regione dalle medesime norme devono intendersi affidate alla giunta regionale che vi provvede con apposite deliberazioni.

## Art. 16.

**Assistenza tecnica**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 6/1998, la giunta regionale assicura, mediante le proprie strutture, assistenza tecnica agli enti locali, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, per la predisposizione dei programmi di recupero, per la progettazione di interventi integrati nella aree a maggior rischio sismico ed idrogeologico, e per la gestione delle procedure connesse all'applicazione della presente legge.

2. Al fine di assicurare l'assistenza tecnica, la giunta regionale individua forme di incentivazione per il comando di personale dipendente presso gli enti locali, con priorità per quelli di cui al comma 1.

## Art. 17.

**Interventi in altri comuni**

1. In ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 3028/1999, nei comuni interessati dal sisma non ricompresi nell'ordinanza ministeriale n. 2847/1998 e successive modifiche ed integrazioni, saranno prioritariamente oggetto di contributo gli edifici per i quali le schede di rilievo del danno ed accertamento dell'agibilità, redatte ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza mini-

steriale n. 2847/1998 e successive modifiche, riportano un totale nesso di causalità tra l'evento sismico del 9 settembre 1998 ed i danni riscontrati.

2. In via successiva potranno essere oggetto di contributo gli edifici per i quali le schede di cui al comma precedente riportano un nesso di causalità dei danni solo in parte riconducibile all'evento sismico del 9 settembre 1998.

## Art. 18.

**Norma finanziaria**

1. Per l'attuazione degli interventi e per le attività previste dalla presente legge, si provvede con i finanziamenti di cui all'art. 4 della legge n. 226/1998, sulla base delle disponibilità stabilite col programma finanziario di cui all'art. 1, comma 3. Tale programma potrà essere variato quando ricorrano motivate ragioni per il migliore perseguimento degli obiettivi stabiliti con la presente legge.

## Art. 19.

**Pubblicazione**

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 aprile 2000

DINARDO

00R0449

**LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 51.****Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 30 del 19 aprile 2000)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

**Finalità**

1. La Regione Basilicata, nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale ed allo scopo di favorire l'escursionismo quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente, attua interventi:

per il recupero della viabilità storica;

per la promozione della viabilità di interesse ambientale e dei sentieri;

per la realizzazione di infrastrutture ad essi correlate.

2. Gli obiettivi principali che la presente legge intende perseguire sono:

- a) la frequentazione in sicurezza degli ambiti montani e naturalistici;
- b) il rispetto dei biotopi di pregio;
- c) la promozione e diffusione di forme di turismo compatibili a basso impatto ambientale.

#### Art. 2.

##### *Definizione della viabilità escursionistica di interesse ambientale*

1. Costituiscono la rete viaria sussidiaria della Regione, le strade carrarecce, le mulattiere, i sentieri, le piste, le strade vicinali e interpoderali, attualmente censite dalla cartografia ufficiale dello Stato e della Regione.

2. La rete di cui al comma 1, ubicata al di fuori dei centri urbani, è definita viabilità escursionistica di interesse ambientale ed è sottoposta alla disciplina della presente legge.

#### Art. 3.

##### *Rete escursionistica di valenza regionale e complementare*

1. Sono considerati di valenza regionale:

- a) gli itinerari escursionistici interni ai parchi e alle aree protette;
- b) gli itinerari di interesse naturalistico, storico e religioso eventualmente non rientranti nelle zone di cui alla lettera a), ma comunque ricompresi nei piani paesistici;
- c) le vie dell'acqua (laghi, fiumi e sorgenti minerali principali).

2. La rete primaria di cui ai commi 1 e 2, costituisce riferimento a matrice per la progettazione e realizzazione della rete complementare intesa quale insieme di sentieri, della viabilità minore in genere e degli itinerari di interesse locale.

#### Art. 4.

##### *Progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse regionale*

1. Alla progettazione di massima della rete escursionistica di interesse regionale provvede la giunta regionale attraverso i propri uffici sentite le province, le comunità montane, gli enti parco e comuni interessati ai singoli progetti.

2. Alla progettazione della rete di cui al comma 1, partecipano rappresentanti:

- del corpo forestale;
- della delegazione regionale del club alpino italiano (C.A.I.);
- di associazioni operanti nel campo della difesa e promozione dell'ambiente.

3. Nella eventualità che il progetto interessi territori appartenenti ad altre regioni, l'assessore all'assetto del territorio promuove le necessarie intese, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.

#### Art. 5.

##### *Progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare e della mobilità alternativa tradizionale*

1. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare provvedono i comuni limitatamente alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica ricadente nell'ambito del territorio comunale e le comunità montane competenti con riguardo alla rete escursionistica ricadente in territori appartenenti a diversi comuni. Per la realizzazione dei progetti gli enti interessati possono avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 2, dell'art. 4, assumendo come riferimento la rete escursionistica di valenza regionale e tenendo conto nella costruzione degli itinerari dei seguenti criteri:

- a) recupero della viabilità di interesse ambientale e di preminente interesse storico-paesaggistico-culturale-religioso;

b) recupero della viabilità di interesse ambientale idonea a permettere un corretto rapporto di fruizione e conoscenza della natura e dei valori ambientali del territorio;

c) recupero della viabilità di interesse ambientale o dei tratti declassati o dismessi della viabilità rotabile e ferroviaria idonei alla realizzazione di itinerari di collegamento tra centri e località, alternativi sia in termini di tracciato che di modalità di percorrenza riservata ai pedoni, cavalieri e ciclisti;

d) recupero, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, degli argini dei fiumi e dei torrenti.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli enti interessati presentano il progetto di massima e la richiesta di contributo al presidente della giunta regionale.

3. Il progetto di massima consiste in:

- a) una relazione illustrativa generale dalla quale sia possibile rilevare l'organicità dell'intervento, la sua complementarietà rispetto alla rete primaria e la corrispondenza ai criteri di massima elencati al comma 1;
- b) relazione di settore concernente gli aspetti naturalistici, storico-artistici e paesaggistici;
- c) documentazione grafica, cartografica e fotografica riferita agli itinerari individuati;
- d) preventivo di spesa.

4. Le comunità montane nell'ambito dei piani annuali operativi di cui all'art. 2 e 11, della legge regionale 19 maggio 1997, n. 23, ed in conformità ai piani di assetto forestale di cui all'art. 12 della legge regionale 10 novembre, n. 42, individuano specifici interventi finalizzati all'applicazione della presente legge.

#### Art. 6.

##### *Approvazione progetti*

1. L'approvazione da parte dei consigli comunali dei progetti di cui all'art. 5, costituisce, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, variante agli strumenti urbanistici vigenti e la procedura si completa in sede comunale.

#### Art. 7.

##### *Programma annuale degli interventi*

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno la giunta regionale approva il programma degli interventi sentito il parere dei soggetti di cui al comma 1, dell'art. 4, e prevede le relative fonti di finanziamento, nonché eventuali priorità.

2. Il programma contiene altresì, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi; nonché le somme a disposizione della giunta regionale per gli interventi di propria pertinenza e da destinarsi ad azioni promozionali, divulgative e didattiche.

3. La verifica dell'attuazione degli interventi compete alla giunta regionale, che può avvalersi dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1. Annualmente la giunta regionale presenta una relazione al consiglio, sullo stato di attuazione della presente legge.

#### Art. 8.

##### *Segnaletica e cartografia*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, definisce, con proprio atto, la tipologia e le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la cartografia e la segnaletica della rete escursionistica primaria e complementare, nonché delle opere necessarie alla percorribilità ed alla sosta.

2. Nella eventualità che i sentieri e la viabilità di interesse ambientale risultino segnalati in maniera difforme da quanto stabilito dalla giunta regionale, gli enti territorialmente competenti provvedono alla sostituzione di quella approvata.

#### Art. 9.

##### *Interventi autorizzati senza contributo regionale*

1. Ogni intervento comunque rientrante nell'ambito delle azioni di cui all'art. 1, è autorizzato dalla giunta regionale con l'inserimento nel programma di cui all'art. 7, previa verifica della compatibilità

degli interventi con gli indirizzi della programmazione regionale e del rispetto delle vigenti norme in materia di tutela paesistica e ambientale.

#### Art. 10.

##### *Interventi ammessi in assenza di autorizzazione*

1. È vietato ogni intervento di qualsiasi tipo sulla viabilità di interesse ambientale, inserita nella rete escursionistica, e su quella tutelata dalle vigenti leggi in materia, fatti salvi gli interventi di manutenzione.

2. La giunta regionale può rilasciare autorizzazione in deroga per motivate ed imprescindibili esigenze di pubblico interesse.

#### Art. 11.

##### *Divieto di circolazione*

1. I progetti riguardanti la costituzione della rete escursionistica devono contenere l'indicazione dei tratti di viabilità di interesse ambientale da precludere totalmente o parzialmente alla circolazione di mezzi motorizzati, dandone specifica motivazione, in specie per quanto concerne eventuali deroghe.

2. L'apposizione della conseguente segnaletica e di eventuali barriere fisiche si intende a cura e spese del soggetto titolare del progetto e deve essere effettuata contestualmente alla collocazione della segnaletica, di cui all'art. 7.

#### Art. 12.

##### *Viabilità di interesse ambientale di uso privato*

1. Nei tratti di viabilità di interesse ambientale di uso privato, inseriti nel catasto della rete escursionistica regionale e dichiarati di pubblico interesse ai sensi dell'art. 13, comma 1, si intende consentito l'accesso ed il transito ai soli fini escursionistici, nell'ambito della traccia viaria segnaletica a norma dell'art. 8.

#### Art. 13.

##### *Catasto della rete escursionistica*

1. È istituito il catasto della rete escursionistica regionale di interesse ambientale che definisce i percorsi che in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici, e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle relative attività ad essa pertinenti e correlate, sono dichiarati di pubblico interesse dalla giunta regionale.

2. Ai fini dell'inserimento nel catasto della rete escursionistica regionale, i soggetti pubblici o privati che abbiano provveduto o intendono segnalare sul territorio o pubblicizzare itinerari o reti sentieristiche, devono inviare idonea documentazione alla giunta regionale, la quale, avvalendosi di soggetti di cui al comma 1, dell'art. 4, e sentite le associazioni di cui al comma 2, dell'art. 4, decide in merito all'inserimento nella rete escursionistica.

3. Il catasto della rete escursionistica è depositato presso il dipartimento assetto del territorio ed è aggiornato previo parere dei soggetti, individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 4.

#### Art. 14.

##### *Sanzioni amministrative*

Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme della presente legge, da irrogare con le modalità previste dalle vigenti leggi sono così determinate:

a) da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 300.000 per l'uso di segnaletica difforme da quella definita dal comma 1 dell'art. 9;

b) da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per il danneggiamento, l'alterazione o la manomissione della segnaletica di cui all'art. 9;

c) da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per il danneggiamento delle opere realizzate per la percorribilità e la sosta;

d) da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per ogni intervento di qualsiasi tipo sulla viabilità minore, di cui al comma 1 dell'art. 10; è fatto obbligo al trasgressore, altresì, di provvedere al ripristino ed alla risistemazione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dalla giunta regionale, competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore;

e) da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 500.000 in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 12.

#### Art. 15.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte annualmente con i fondi statali e regionali, nonché con i fondi rinvenienti da programmi comunitari, che abbiano come finalità la forestazione, la difesa dell'ambiente, del suolo e lo sviluppo rurale e turistico delle aree montane e/o boschive.

#### Art. 16.

##### *Norma finale*

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 aprile 2000

DINARDO

00R0450

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651801/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 5 1 0 0 0 \*

L. 3.000